SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **60:**

Parà, società per azioni, in Pontirolo: Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1991.

Società biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1991.

Vincenzo Pilone, società per azioni, in Mondovì: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1991.

O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1991.

Profilmec, società per azioni, in Torino:

Obbligazioni «Delibera assembleare 16 giugno 1977» sorteggiate il 23 settembre 1991.

Obbligazioni «Delibera assembleare 11 luglio 1984» sorteggiate il 23 settembre 1991.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1991.

Rettifiche

Finleasing, società per azioni, in Cesena: Rettifica all'avviso C-24661 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 52) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale dello spettacolo 1991».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale dello spettacolo», manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale dello spettacolo», manifestazione 1991, abbinata alla rassegna culturale «Settembre al Borgo» di Caserta ha inizio il 12 agosto 1991 e si conclude il 13 ottobre 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventiquattro serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Caserta alle ore 10 del giorno 13 ottobre 1991 presso la «Sala delle allegorie» del Palazzo reale.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 ottobre 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti con i tre generi di spettacolo «danza», «musica» e «teatro» presenti alla rassegna e votati dal pubblico attraverso schede, cartoline e coupons.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica ufficiale dei tre generi di spettacolo, fornita dall'ente provinciale del turismo di Caserta sulla base delle preferenze espresse dal pubblico, ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Alla formulazione di detta classifica parteciperanno le cartoline, le schede e i coupons pervenuti al Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro le ore 24 del giorno 8 ottobre 1991.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più generi di spettacolo per il primo posto della graduatoria, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i generi di spettacolo classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati ai generi di spettacolo in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai rivenditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale dello spettacolo», manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 8 ottobre 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 13 ottobre 1991.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Caserta per le ore 20 di giovedì 10 ottobre 1991.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario in caso di impedimento sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1991
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 235

91A4453

DECRETO 24 settembre 1991.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quelle di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale il pagamento differito dei diritti doganali è soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta;

Tenuto conto che per effetto della grave crisi del mercato del caffè è stato consentito il pagamento differito dei diritti doganali a novanta giorni per tale prodotto, sulla base della disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Tenuto conto che permangono le negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, potrà essere concessa, relativamente alle importazioni di caffè di cui alle voci 0901.11-00, 0901.12-00, 0901.21-00, 0901.22-00 della tariffa doganale d'uso integrata, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una dilazione fino ad un massimo di novanta giorni.

2. La dilazione comporta il pagamento di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. L'interesse sarà applicato per il periodo di differimento eccedente i primi sette giorni per i diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni previsti dai regolamenti comunitari, per i quali l'interesse sarà applicato per il periodo eccedente i primi trenta giorni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1991

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) è così formulato: «2. In deroga a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga agli articoli 79 e 169 del predetto testo unico il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione è soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verrà applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo è di giorni centottanta».

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 151/1991 si veda nelle note alle premesse.

91A4494

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 22 marzo 1991 e le successive modificazioni del 28 agosto 1991 presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e delle condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 124379 del 20 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Carivita - Compagna di assicurazione e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

4) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4);

6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 4) allorquando il premio inizialmente sia superiore a L. 700.000;

7) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 8);

11) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

12) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 11), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

13) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di cui al punto 11), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4452

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 settembre 1991.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984;

Visti i decreti 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987 e 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopra citata legge n. 748/1984;

Vista la direttiva n. 87/94/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1986, concernente i metodi di controllo dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 38 del 7 febbraio 1987;

Vista la direttiva n. 88/183/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, recante modifiche della direttiva n. 76/116/CEE per quanto concerne i concimi liquidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 83 del 29 marzo 1988;

Vista la direttiva n. 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 che completa e modifica la direttiva n. 76/116/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 111 del 22 aprile 1989;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, nominata con decreto ministeriale 3 luglio 1989;

Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali, della sanità e dell'ambiente;

Ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984 per adeguarli a quanto previsto dalla direttiva n. 88/183/CEE nonché dalle direttive n. 89/284/CEE, limitatamente ai prodotti previsti nell'allegato II e 87/94/CEE per il limite massimo di rame nel nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto;

Ritenuto inoltre necessario integrare gli allegati alla legge n. 748/1984 con l'inserimento di alcuni nuovi prodotti, nonché con le modifiche necesssarie concernenti l'etichettatura e le tolleranze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1*A*, 1*B*, 1*C*, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484 e 26 settembre 1989, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità della normativa vigente prima di tale data.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO 1A

CONCIMI CEE

1.3. Concimi potassici.

All'elenco dei concimi potassici viene aggiunto il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6
7	Kieserite con solfato di potassio	Prodotto ottenuto a partire da kieserite con aggiunta di solfato di potassio	8% MgO Magnesio valutato come MgO solubile in acqua 6% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile in acqua Totale MgO + K_2O: 20% Titolo massimo di cloro: 3% cl	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni del commercio	- Ossido di magnesio solubile in acqua - Ossido di potassio solubile in acqua - Indicazione facoltativa del titolo in cloro se è inferiore al 3% cl

Dopo il capitolo 2. — Concimi composti, è inserito il seguente capitolo:

3. — CONCIMI LIQUIDI

3.1. — Concimi semplici.

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1	Soluzione di concimi azotati	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	15% N Azoto valutato come azoto totale o, se vi è una sola forma, come azoto nitrico o ammoniacale od ureico Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026		Azoto totale e, per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%, azoto ammoniacale, nitrico e/o ureico Se il tenore in biureto è inferiore allo 0,2%, si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»
2	Soluzione di nitrato di ammonio-urea	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione, in acqua, contenente nitrato di ammonio e urea	26% N Azoto valutato come azoto totale costituito per metà circa da azoto ureico Tenore massimo di biureto: 0,5%		Azoto totale azoto nitrico ammoniacale, ureico Se il tenore di biureto è inferiore allo 0.2%, si può usare la dicitura «a basso tenore di biureto»
3	Soluzione di nitrato calcio	Prodotto ottenuto mediante soluzione in acqua di nitrato di calcio	8% N Azoto valutato come azoto nitrico di cui l'1% al massimo è rappresentato da azoto ammoniacale	La denominazione del tipo può essere seguita, a seconda del caso, da una delle seguenti indicazioni: - per applicazione fogliare - per produzione di soluzioni nutritive - per irrigazione fertilizzante	Azoto totale Indicazioni facoltative supplementari: - azoto nitrico - azoto ammoniacale - calcio, nel caso di un uso precisato alla colonna 5

3 2. — Concimi composti

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Soluzione di concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	15% ($N+P_2O_5$ + K_2O) Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	2% N 3% P_2O_5 3% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	P_2O_5 solubile in acqua	K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	P_2O_5 solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
2	Sospensione di concimi NPK	Prodotto che si presenta in forma fluida; gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in sospensione acquosa e in soluzione. Non sono aggiunte sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	20% ($N+P_2O_5$ + K_2O) Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 4% P_2O_5 4% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1). Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	1) P_2O_5 solubile in acqua 2) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro 3) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua	K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato allumino-calcico, né fosfati calcinati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali 1) Se la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%, si indica soltanto la solubilità 2 2) Se la P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% si dichiara la solubilità 3 e il tenore di P_2O_5 solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Soluzione di concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% $N+P_2O_5$ Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% P_2O_5 tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	P_2O_5 solubile in acqua		1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	P_2O_5 solubile in acqua	
4	Sospensione di concimi NP	Prodotto che si presenta in forma fluida; l'azoto e il fosforo derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine vegetale o animale	18% $N+P_2O_5$ Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% P_2O_5 Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	1) P_2O_5 solubile in acqua 2) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro 3) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua		1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	1) Se il P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%, si dichiara unicamente la solubilità 2 2) Se il P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% si dichiara la solubilità 3 e si deve inoltre dichiarare il tenore di P_2O_5 solubile in acqua I concimi non devono contenere né scorie Thomas, né fosfato allumino-calcico, né fosfati calcinati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	
5	Soluzione di concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	15% $(N+K_2O)$ Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico		K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»		1) Ossido di potassio K_2O solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sospensione di concimi NK	Prodotto che si presenta in forma fluida; l'azoto e il potassio derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% ($N+K_2O$) Tenore massimo in biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% K_2O Tenore massimo in biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico		K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2%, si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»		1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
7	Soluzione di concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% (P_2O_5 + K_2O)	5% P_2O_5 5% K_2O		P_2O_5 solubile in acqua	K_2O solubile in acqua		P_2O_5 solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
8	Sospensione di concime PK	Prodotto che si presenta in forma fluida; gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% ($P_2O_5+K_2O$)	5% P_2O_5 5% K_2O		1) P_2O_5 solubile in acqua 2) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro 3) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	K_2O solubile in acqua		1) Se il P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2% si dichiara unicamente la solubilità 2 2) e il P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% si dichiara la solubilità e il tenore di P_2O_5 solubile in acqua I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato allumino-calcico, né fosfati calcinati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato

Il punto 3. Particolari requisiti. viene sostituito dal seguente:

Appendice. — Particolari requisiti

1. In conformità con quanto disposto dalla Direttiva (76/116 CEE) del 18 dicembre 1975, per il concime fosfatico semplice n. 1 (scorie di defosforazione), se commercializzata nel Regno Unito deve essere indicata l'anidride fosforica solubile negli acidi minerali e nell'acido citrico al 2%, se commercializzato in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi deve essere indicata l'anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%, titolo minimo dichiarabile 10%, anziché la solubilità indicata al precedente foglio 1.2, colonna 4.

Inoltre per i concimi NPK, NP e PK a base di scorie Thomas, se commercializzati in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, deve essere indicata l'anidride fosforica solubile in acido citrico al 2%, anziché la solubilità indicata nei precedenti fogli 2.1, 2.2 e 2.4, alla colonna 6.

2. Nel caso di esportazione di fertilizzanti verso gli Stati membri della Comunità europea, può essere richiesto dal Paese importatore che i titoli in fosforo, potassio e magnesio siano indicati:

unicamente sotto forma di ossidi (P_2O_5, K_2O, MgO);
o unicamente sotto forma di elementi (P, K, Mg);
oppure in entrambe le forme contemporaneamente.

In tali casi i valori debbono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori:

fosforo (P) = anidride fosforica (P_2O_5) × 0,436;
potassio (K) = ossido di potassio (K_2O) × 0,83;
magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) × 0,6.

3. I concimi semplici a base di nitrato ammonico con titolo in azoto (N) uguale o superiore al 28% in peso devono essere commercializzati solo in imballaggi chiusi e per il trasporto di essi si applicano le norme internazionali relative alle sostanze pericolose.

Essi debbono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

1) porosità (ritenzione di olio): la ritenzione di olio del concime, che dev'essere stato precedentemente sottoposto a due cicli termici ad una temperatura da 25 °C a 50 °C, non deve superare il 4% in peso;

2) materiale combustibile: il tenore di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare lo 0,2% nei concimi aventi un tenore in azoto (N) eguale o superiore al 31,5% in peso e non deve superare lo 0,4% nei concimi aventi un tenore in azoto (N) eguale o superiore al 28%, ma inferiore al 31,5% in peso;

3) pH: una soluzione contenente 10 grammi di concime in 100 ml di acqua deve avere un pH eguale o superiore a 4,5;

4) analisi granulometrica: non più del 5% in peso del concime deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 1 mm, e non più del 3% in peso deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 0,5 mm;

5) cloro: il tenore massimo di cloro (Cl) del concime deve corrispondere allo 0,02% in peso;

6) metalli pesanti: deve essere esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e, per ogni traccia di questi derivante dal processo di produzione, non dovrà essere superato il limite che verrà fissato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8, punto 1, della presente legge. Il tenore in rame (Cu) non deve essere superiore a 10 mg/kg.

Le disposizioni di cui alla presente appendice si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 1B

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Al punto 1. Premessa, paragrafo 1.8. n. 6) viene aggiunta la frase «Il tenore in rame (Cu) non deve essere superiore a 10 mg/kg».

2.1. — Concimi azotati solidi.

All'elenco dei concimi azotati solidi vengono aggiunti i seguenti prodotti:

1	2	3	4	5	6
13	Solfato ammonico con diciandiammide (DCD)	Prodotto ottenuto per via chimica e miscelazione	20% di azoto Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto diciandiammidico Tenore in azoto DCD non inferiore a 1,5% e non superiore a 5%	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto diciandiammidico Il prodotto non può essere utilizzato nella preparazione di concimi composti e organo-minerali
14	Urea con diciandiammide (DCD)	Prodotto ottenuto per via chimica e miscelazione	46% di azoto Azoto valutato come azoto ureico e azoto diciandiammidico Tenore in azoto DCD non inferiore a 1,5% e non superiore a 5%	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento	Azoto totale Azoto ureico Azoto diciandiammidico Il prodotto non può essere utilizzato nella preparazione di concimi composti e organo-minerali

Il punto 2.2. — Concimi azotati fluidi, viene sostituito dal seguente:

2.2. — Concimi azotati fluidi.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
1	Ammoniaca anidra	Ammoniaca gas, liquefatta sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi	80% N Azoto valutato come azoto ammoniacale		Azoto ammoniacale	Prodotto sottoposto alle norme di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione previste dalla vigente legislazione
2	Soluzioni ammoniacali	Ammoniaca in soluzione acquosa	10% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%	Azoto ammoniacale	
3	Soluzione di concimi azotati	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	15% N Azoto valutato come azoto totale o, se vi è una sola forma, come azoto nitrico o ammoniacale od ureico Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026		Azoto totale e, per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%, azoto ammoniacale, nitrico e/o ureico Se il tenore in biureto è inferiore allo 0,2%, si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	
4	Soluzione di nitrato di ammonio-urea	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, contenente nitrato di ammonio e urea	26% N Azoto valutato come azoto totale costituito per metà circa da azoto ureico Tenore massimo di biureto: 0,5%		Azoto totale Azoto nitrico, ammoniacale, ureico Se il tenore in biureto è inferiore allo 0,2% si può usare la dicitura «a basso tenore di biureto»	
5	Soluzione di solfato ammonico	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di solfato ammonico	8% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%	Azoto ammoniacale	
6	Soluzione di nitrato di calcio	Prodotto ottenuto mediante soluzione in acqua di nitrato di calcio	8% N Azoto valutato come azoto nitrico di cui l'1% al massimo è rappresentato da azoto ammoniacale	La denominazione del tipo può essere seguita, a seconda del caso, da una delle seguenti indicazioni: per applicazione fogliare per produzione di soluzioni nutritive per irrigazione fertilizzante	Azoto totale Ossido di calcio Indicazioni facoltative supplementari: azoto nitrico azoto ammoniacale calcio nel caso di un uso precisato alla colonna 5	

Il capitolo 4 — Concimi minerali composti fluidi (liquidi ed in sospensione) viene sostituito dal seguente

4 — CONCIMI MINERALI COMPOSTI FLUIDI

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Soluzione di concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	15% ($N+P_2O_5+K_2O$) Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	2% N 3% P_2O_5 3% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	P_2O_5 solubile in acqua	K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	P_2O_5 solubile in acqua	1) Ossido di potassio sulubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
2	Sospensione di concimi NPK	Prodotto che si presenta in forma fluida; gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in sospensione acquosa e in soluzione. Non sono aggiunte sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	20% ($N+P_2O_5+K_2O$) Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 4% P_2O_5 4% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	1) P_2O_5 solubile in acqua 2) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro 3) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato allumino-calcico, né fosfati calcinati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali 1) Se la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%, si indica soltanto la solubilità 2 2) Se la P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% si dichiara la solubilità 3 e il tenore di P_2O_5 solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Soluzione di concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunte di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% N+P_2O_5 Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% P_2O_5 Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	P_2O_5 solubile in acqua		1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore in biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	P_2O_5 solubile in acqua	
4	Sospensione di concimi NP	Prodotto che si presenta in forma fluida; l'azoto e il fosforo derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine vegetale o animale	18% N+P_2O_5 Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% P_2O_5 Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	1) P_2O_5 solubile in acqua 2) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro 3) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua		1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1% in peso essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»	1) Se la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%, si dichiara unicamente la solubilità 2 2) Se la P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% si dichiara la solubilità 3 e si deve inoltre dichiarare il tenore della P_2O_5 solubile in acqua. I concimi non devono contenere né scorie Thomas, né fosfato allumino-calcico, né fosfati calcinati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	
5	Soluzione di concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	15% (N+K_2O) Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico		K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1% in peso essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0.2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»		1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sospensione di concimi NK	Prodotto che si presenta in forma fluida: l'azoto e il potassio derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% ($N+K_2O$) Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	3% N 5% K_2O Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico		K_2O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1% in peso, essa dovrà essere dichiarata. Se il tenore di biureto non supera lo 0,2% si può usare l'indicazione «a basso tenore di biureto»		1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
7	Soluzione di concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% ($P_2O_5+K_2O$)	5% P_2O_5 5% K_2O		P_2O_5 solubile in acqua	K_2O solubile in acqua		P_2O_5 solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
8	Sospensione di concime PK	Prodotto che si presenta in forma fluida; gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% ($P_2O_5+K_2O$)	5% P_2O_5 5% K_2O		1) P_2O_5 solubile in acqua 2) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro 3) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	K_2O solubile in acqua		1) Se la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%, si dichiara unicamente la solubilità 2 2) Se la P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% si dichiara la solubilità 3 e il tenore di P_2O_5 solubile in acqua. I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato allumino-calcico, né fosfati calcinati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2% 3) Il contenuto di cloro può essere indicato.

ALLEGATO 1C

2. — AMMENDANTI E CORRETTIVI

Al punto 2.1. — Ammendanti orgànici naturali si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
15	Umati solubili	Prodotti umici allo stato solido o fluido; ottenuti per estrazione da torbe o altre sotanze fossili, con particolari procedimenti atti ad ottenere i sali dagli acidi umici e fulvici solubili in acqua	*Prodotti solidi:* carbonio organico solubile in acqua: minimo 19,5% carbonio organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% sodio totale (Na): massimo 0,5% azoto organico: minimo 0,7% *Prodotti fluidi:* carbonio organico solubile in acqua minimo 2,8% carbonio organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% sodio totale (Na) sulla sostanza secca: massimo 0,5% azoto organico sulla sostanza secca: minimo 0,7%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza Esempio: «umati solubili da torba» ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente	- Carbonio organico solubile in acqua - Carbonio organico umificato - Azoto organico Nei prodotti fluidi l'azoto organico deve essere dichiarato sulla sostanza secca	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo sui supporti cromatografici (es. polivinilpirrolidone) Per accertare la provenienza degli umati solubili è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione

ALLEGATO 2

NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. — Indicazioni obbligatorie per l'identificazione.

Al punto 1.1 relativo ai concimi CEE, dopo il punto 1.1.5, vengono aggiunti:

1.1.6. — Nei concimi liquidi i titoli in elementi fertilizzanti, oltre che in percentuale di peso, possono essere dichiarati in peso/volume.

1.1.7. — Nei concimi liquidi in aggiunta all'indicazione del peso è consentita anche quella del volume.

1.1.8. — I concimi liquidi possono essere commercializzati soltanto se accompagnati da opportune istruzioni. Esse devono riguardare in particolare la temperatura di immagazzinamento e la prevenzione di incidenti durante l'immagazzinamento stesso.

Nel punto 1.2, relativo ai concimi nazionali, vengono inseriti i seguenti:

1.2.3.8. — Nei concimi fluidi i titoli in elementi fertilizzanti possono essere indicati oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20 °C.

1.2.8. — I concimi liquidi possono essere commercializzati soltanto se accompagnati da opportune istruzioni. Esse devono riguardare in particolare la temperatura di immagazzinamento e la prevenzione di incidenti durante l'immagazzinamento stesso.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 2. — Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi CEE.

2.1.1. — Concimi azotati. Nell'elenco riportato sono aggiunti i prodotti e le tolleranze seguenti:

Soluzione di concimi azotati 0,6
Soluzione di nitrato di ammonio e urea 0,6
Soluzione di nitrato di calcio. 0,6

Punto 3. — Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi nazionali.

3.1.1. — Nell'elenco riportato sono depennati i seguenti prodotti e le relative tolleranze:

Soluzione di nitrato ammonico, soluzioni di urea, soluzioni azotate urea + nitrato ammonico, soluzione di nitrato di calcio.

Nello stesso elenco sono aggiunti i prodotti e le tolleranze seguenti:

Soluzione di concimi azotati 0,6
Soluzione di nitrato di ammonio e urea 0,6
Soluzione di nitrato di calcio. 0,6
Solfato ammonico con diciandiammide (DCD). 0,8
Urea con diciandiammide (DCD) 0,8

4.1. — Ammendanti organici naturali.

Nell'elenco riportato viene aggiunto il seguente prodotto e le relative tolleranze:

	N	N solubile	C	Sostanza organica	Sostanza organica estraibile	Sostanza organica umificata
Umati solubili:						
Solidi	0.2	—	2.0	—	—	—
Fluidi	0.2	—	1.0	—	—	—

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge n. 748/1984 è il seguente:

«Art. 8 *(Concimi)*.

1. *Concimi CEE.*

L'indicazione «Concime CEE» può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti — NP, NK, PK, NPK — appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato 1 *A* della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 *A* si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. *Concimi nazionali o concimi.*

Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» — minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi — s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 *B*.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 *B* di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 *B*, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

3. *Commercializzazione dei concimi.*

I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 *A* e 1 *B* della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possono compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

Art. 9 (*Ammendanti e correttivi*). — Sono «ammendanti» oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1 C della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 C.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

Art. 10 (*Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti*). — Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale commissione, nomitata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

91A4411

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 luglio 1991.

Impegno della somma di L. 27.346.539.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 141572 del 25 giugno 1991, con il quale viene recata, per il 1991, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di lire 27.346.539.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 19 «Tangenziale Napoli III - FIO/D» (per L. 7.356.336.775) e n. 38 «Acquedotto di Cagliari» (per L. 19.990.202.290) di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Considerato che per il progetto n. 19 «Tangenziale Napoli III - FIO D», a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE di cui alla citata delibera;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma arrotondata a L. 7.356.336.710 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1983 di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato, inoltre, che per il detto progetto n. 38 è già stata erogata la somma di L. 15.600.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma complessiva di lire 17.991.755.180 quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 39.000.000.000 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 1983 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.408.244.820;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, pari a lire 19.990.202.290 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.408.244.820, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 19 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 14.581.957.470, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alle citate delibere CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva resasi disponibile di L. 21.938.294.180 (14.581.957.470 + 7.356.336.710) a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI:

n. 20 «Opere irrigue in sinistra Regi lagni» (Campania) per L. 7.993.133.220;

n. 36 «Ristrutturazione distretti irrigui Monastir e San Sperate» (Sardegna) per L. 4.753.000.000;

«Progetto integrato Metapontino - Svincoli s.s. n. 106 Jonica Scanzano S. Basilio» (Basilicata) per lire 2.231.000.000;

n. 27 «Sistemazione idraulica ed energia fiume Potenza» (Marche) per L. 1.000.000.000;

n. 28 «Integrazione approvvigionamento idrico Campitello Matese» (Molise) per L. 1.228.000.000;

n. 43 «Sistema trasporti alternativi Perugia Autoparcheggi» (Umbria) per L. 2.314.000.000;

n. 33 «Attuazione piano di interventi potenziamento acquedotti di Torino» (Piemonte) per L. 1.419.160.960;

n. 37 «Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada» (Sardegna) per L. 1.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 27.346.539.000 è impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

Progetto cofinanziato:

l'importo di L. 5.408.244.820 da devolvere a favore della regione Sardegna per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 38 «Acquedotto di Cagliari».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 7.993.133.220 da devolvere a favore della regione Campania per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 20 «Opere irrigue in sinistra Regi lagni»;

l'importo di L. 4.753.000.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 36 «Ristrutturazione distretti irrigui Monastir e San Sperate»;

l'importo di L. 2.231.000.000 da devolvere a favore della regione Basilicata per la copertura integrale del finanziamento del «Progetto integrato Metapontino - Svincoli s.s. n. 106 Jonica Scanzano S. Basilio»;

l'importo di L. 1.000.000.000 da devolvere a favore della regione Marche per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 27 «Sistemazione idraulica ed energia fiume Potenza»;

l'importo di L. 1.228.000.000 da devolvere a favore della regione Molise per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 28 «Integrazione approvvigionamento idrico Campitello Matese»;

l'importo di L. 2.314.000.000 da devolvere a favore della regione Umbria per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 43 «Sistema trasporti alternativi Perugia - Autoparcheggi»;

l'importo di L. 1.419.160.960 da devolvere a favore della regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 33 «Attuazione piano di interventi potenziamento acquedotti di Torino»;

l'importo di L. 1.000.000.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 37 «Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 27.346.539.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 231

91A4447

DECRETO 31 luglio 1991.

Impegno della somma di L. 16.991.501.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 151614 del 10 luglio 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 16.991.501.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 236 «Centri turistici culturali - B Umbria» (per L. 4.997.498.970), regione Umbria; numeri 140 e 141 «Infrastrutture Lazio - II» (per L. 6.996.501.135), regione Lazio; n. 151 «Centri turistici culturali - Liguria» (per L. 4.997.501.400), regione Liguria;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 16.991.501.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 16.991.501.000 è impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Umbria «Centri turistici culturali - B Umbria» corrispondente al progetto n. 236 per l'importo arrotondato di L. 4.997.498.465;

regione Lazio «Infrastrutture Lazio II» corrispondente ai progetti numeri 140 e 141 per L. 6.996.501.135;

regione Liguria «Centri turistici culturali - Liguria» corrispondente al progetto n. 151 per lire 4.997.501.400.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 16.991.501.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 232

91A4448

DECRETO 31 luglio 1991.

Impegno della somma di L. 7.996.004.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978.092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 151610, del 10 luglio 1991, con il quale viene recata, per il 1991, una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 7.996.004.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 107 «Acquedotto Marsala C» (per L. 2.998.500.000), regione Sicilia; n. 77 «Palazzo Ducale Genova B» (per L. 4.997.504.000), regione Liguria, di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il progetto n. 77 è già stata erogata la somma di L. 9.451.00.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 8.995.498.245 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 18.966.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 519.501.755;

Atteso, pertanto, che per il suddetto progetto a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 4.997.504.000 si determina, attraverso l'utilizzazione delle richiamate somme di L. 519.501.755 la copertura integrale del finanziamento relativo al soprarichiamato progetto n. 77 e si rende quindi disponibile l'importo di L. 4.478.002.245, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 4.478.002.245 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento dei progetti

non cofinanziati dalla BEI: n. 114 «Disinquinamento della laguna di Venezia, ecc.» (regione Veneto) per lire 4.115.700.320; n. 116 «Disinquinamento del bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante: collettori di raccolta degli impianti di Rosolina Mare ed Albarella» (regione Veneto) per L. 362.301.925;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.996.004.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 2.998.500.000 da devolvere alla regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 107 «Acquedotto Marsala C»;

l'importo di L. 519.501.755 da devolvere alla regione Liguria per il finanziamento integrale del progetto n. 77 «Palazzo Ducale Genova B».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 4.115.700.320 da devolvere alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 114 «Disinquinamento della laguna di Venezia, etc.»;

l'importo di L. 362.301.925 da devolvere alla regione Veneto per l'integrale finanziamento del progetto n. 116 «Disinquinamento del bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante: collettori di raccolta degli impianti di Rosolina Mare ed Albarella».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 7.996.004.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 233

91A4449

DECRETO 31 luglio 1991.

Impegno della somma di L. 8.995.494.000, per il 1991, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 147209 del 25 giugno 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 8.995.494.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 101, 102, 113, 116 «Ambiente Nord FIO A - Piemonte» della regione Piemonte;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 8.995.494.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alla regione Piemonte per il finanziamento del progetto soprarichiamato di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.995.494.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Piemonte per il finanziamento dei progetti numeri 101, 102, 113, 116 «Ambiente Nord FIO A - Piemonte».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 8.995.494.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 234

91A4450

DECRETO 31 luglio 1991.

Impegno della somma di L. 16.991.494.000, per il 1991, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Emilia-Romagna e Lazio, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 151612 del 10 luglio 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 16.991.494.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 69, 70, 71, 74 «Infrastrutture Lazio III A» (per L. 11.993.996.000) regione Lazio; numeri 61 e 62 «Ambiente Emilia-Romagna Marche FIO A» (per L. 4.997.498.000), regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 16.991.494.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 16.991.494.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Lazio «Infrastrutture Lazio III A» corrispondente ai progetti numeri 69, 70, 71, 74 per L. 11.993.996.000;

regione Emilia-Romagna «Ambiente Emilia-Romagna Marche - FIO A» corrispondente ai progetti numeri 61 e 62 per L. 4.997.498.000.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 16.991.494.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 235

91A4451

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 luglio 1991.

Ripartizione tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della somma di lire 17.000 milioni, da erogarsi, a fini perequativi, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, concernente disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991;

Visto il comma 6 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 6, il quale stabilisce che per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del

Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638;

Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340, che ha determinato in complessive L. 379.813 milioni le somme da corrispondere alle camere di commercio per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, in sostituzione dei tributi soppressi;

Vista la tabella *E* allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407, contenente, in particolare, la riduzione di lire 150.000 milioni apportata, per l'anno 1990, all'autorizzazione legislativa di spesa recata per il medesimo anno 1990 dal comma 1 dell'art. 3 della richiamata legge n. 340;

Tenuto conto che, per effetto delle disposizioni sopra citate, le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 da corrispondere alle camere di commercio sono state definitivamente determinate per l'anno 1990 in complessive lire 229.813 milioni;

Tenuto conto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato, con nota n. 286251 del 13 maggio 1991, l'ammontare per ciascuna camera di commercio delle entrate previste per gli anni 1991 e 1990 derivanti dal diritto annuale;

Tenuto conto che il Ministero delle finanze, con nota n. 4/2053 del 5 giugno 1991, ha comunicato l'ammontare delle somme dovute a ciscuna camera di commercio per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638, entro il complessivo importo sopra indicato di lire 229.813 milioni;

Tenuto conto che il predetto importo di lire 229.813 milioni è stato ripartito tra le camere di commercio, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per il 98 per cento secondo i criteri indicati nel medesimo art. 6 e, per il resante 2 per cento, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 16 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1991;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 120480 del 17 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti in data 6 maggio 1991, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 146, con il quale si è provveduto ad istituire, in applicazione del comma 6 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 6, il cap. 5970 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 17.000 milioni;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, con nota n. 3209 del 6 giugno 1991 ha espresso il proprio avviso favorevole alla ripartizione della somma di lire 17.000 milioni fra le camere di commercio negli importi specificati nell'allegato prospetto;

Ritenuta la necessità di erogare in favore delle camere di commercio il predetto importo di lire 17.000 milioni in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo risultante, per ciascun ente camerale, tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme dovute in applicazione del comma 5 dell'art. 6 del predetto decreto-legge n. 90;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui alle premesse l'importo di lire 17.000 milioni per l'anno 1991 è ripartito tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle misure indicate nell'allegato prospetto.

È assunto l'impegno per l'importo di lire 17.000 milioni con imputazione al cap. 5970 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento a favore di ciascuna camera di commercio per l'importo indicato nell'allegato prospetto, per complessive lire 17.000 milioni, a carico del predetto cap. n. 5970, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

L'importo spettante a ciascuna camera di commercio è corrisposto mediante versamento nella contabilità speciale infruttifera aperta presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1991
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 143

Camera di commercio di	ANNO 1991 Diritto annuale (1)	ANNO 1990 Diritto annuale (2)	ANNO 1990 Somme sostitutive ex D.P.R. 638/1972 (3)	Differenze (4)=1-(2+3) (*)	Ripartizione dei 17 miliardi in proporzione ai saldi negativi di colonna 4
AOSTA (1)	1.801.302.000	1.334.298.000	1.469.377.605	(1.002.373.605)	256.997.000
AGRIGENTO	3.663.721.800	2.714.355.000	1.673.503.875	(724.137.075)	185.661.000
ALESSANDRIA	6.343.133.000	4.714.744.000	2.465.300.490	(836.911.490)	214.575.000
ANCONA	6.106.793.000	4.572.515.446	2.387.513.150	(853.235.596)	218.760.000
AREZZO	4.812.750.000	4.435.533.000	1.767.076.850	(1.389.859.850)	356.344.000
ASCOLI PICENO	5.548.190.000	4.174.054.000	2.006.460.885	(632.324.885)	162.121.000
ASTI	2.773.406.000	2.059.086.000	1.910.309.320	(1.195.989.320)	306.638.000
AVELLINO	4.439.385.000	3.112.316.000	1.758.776.145	(431.707.145)	110.685.000
BARI	17.735.439.280	13.110.557.000	3.203.227.290	1.421.654.990	
BELLUNO	2.821.025.000	2.085.326.000	1.662.555.020	(926.856.020)	237.635.000
BENEVENTO	2.803.663.000	2.065.152.000	1.531.859.535	(793.348.535)	203.406.000
BERGAMO	15.118.940.000	11.157.817.000	3.067.233.805	893.889.195	
BOLOGNA	16.298.971.000	12.073.312.000	4.069.420.055	156.238.945	
BOLZANO	6.118.000.000	4.528.000.000	2.337.432.485	(747.432.485)	191 633.000
BRESCIA	17.365.310.000	13.559.983.000	3.314.988.090	490.338.910	
BRINDISI	3.545.000.060	2.616.760.000	1.882.030.090	(953.790.030)	244.541.000
CAGLIARI	7.822.134.800	5.746.473.000	3.498.046.405	(1.422.384.605)	364.683.000
CALTANISETTA	1.587.000.000	1.184.500.000	1.733.311.700	(1.330.811.700)	341.205.000
CAMPOBASSO	2.353.454.150	1.732.469.000	1.554.998.400	(934.013.250)	239.470.000
CASERTA	7.945.281.100	5.885.394.000	1.860.726.870	199.160.230	
CATANIA	11.506.371.000	8.523.238.000	3.198.948.135	(215.815.135)	55.333.000
CATANZARO	6.681.919.000	5.501.212.000	1.788.717.665	(608.010.665)	155.887.000
CHIETI	3.982.374.000	3.144.978.000	1.902.788.680	(1.065.392.680)	273.155.000
COMO	12.586.000.000	9.323.000.000	3.661.067.145	(398.067.145)	102.060.000
COSENZA	6.921.292.000	5.448.956.000	2.164.548.380	(692.212.380)	177.475.000
CREMONA	4.303.086.000	3.139.740.000	2.167.940.425	(1.004.592.425)	257.566.000
CUNEO	7.228.331.000	5.448.938.000	2.272.189.110	(492.796.110)	126.347.000
ENNA	1.401.662.000	930.686.000	1.420.274.410	(949.278.410)	243.384.000
FERRARA	4.770.502.000	3.553.836.000	3.329.212.995	(1.012.546.995)	259.606.000
FIRENZE	23.079.990.000	17.164.597.000	5.231.851.555	683.541.445	
FOGGIA	6.425.212.000	4.411.073.000	2.028.866.900	(14.727.900)	3.776.000
FORLI'	9.755.652.150	7.253.152.000	2.786.276.935	(283.776.785)	72.757.000
FROSINONE	5.310.339.750	3.933.585.000	1.765.104.815	(388.350.065)	99.569.000
GENOVA	15.575.220.000	11.537.200.000	6.682.636.965	(2.644.618.965)	678.051.000
GORIZIA	1.881.697.500	1.393.850.000	1.726.343.905	(1.238.496.405)	317.537.000
GROSSETO	2.899.913.000	2.160.795.000	1.561.760.480	(822.642.480)	210.916.000
IMPERIA	3.267.319.000	2.247.234.000	1.739.082.280	(718.997.280)	184.343.000
ISERNIA	884.419.000	691.923.000	1.294.825.730	(1.102.329.730)	282.625.000
L'AQUILA	3.180.083.000	2.370.854.000	1.701.377.835	(892.148.835)	228.737.000
LA SPEZIA	2.852.614.000	2.220.261.000	1.764.132.765	(1.131.779.765)	290.176.000
LATINA	5.250.000.000	3.890.379.000	2.423.496.765	(1.063.875.765)	272.766.000
LECCE	6.979.821.000	5.062.313.000	2.114.717.890	(197.209.890)	50.562.000
LIVORNO	4.781.904.000	3.786.763.000	2.144.766.590	(1.149.625.590)	294.751.000
LUCCA	6.844.777.000	5.027.634.000	1.924.420.625	(107.277.625)	27.505.000
MACERATA	4.432.991.000	3.298.630.000	1.865.198.340	(730.837.340)	187.378.000
MANTOVA	5.465.295.000	4.048.368.000	2.008.725.720	(591.798.720)	151.731.000
MASSA CARRARA	2.774.142.000	2.054.920.000	1.712.969.915	(993.747.915)	254.786.000
MATERA	1.980.735.000	1.467.359.000	1.528.805.820	(1.015.429.820)	260.345.000
MESSINA	6.330.000.000	4.780.000.000	2.385.077.965	(835.077.965)	214.105.000
MILANO	85.845.000.000	63.696.000.000	9.610.258.595	12.538.731.415	
MODENA	11.079.160.000	8.202.535.000	2.871.216.220	5.408.780	
NAPOLI	33.460.089.000	24.722.694.000	4.235.849.205	4.501.545.795	
NOVARA	6.956.165.000	5.168.749.000	2.432.634.625	(643.218.625)	164 914 000

Camera di commercio di	ANNO 1991 Diritto annuale (1)	ANNO 1990 Diritto annuale (2)	ANNO 1990 Somme sostitutive ex D.P.R.638/1972 (3)	Differenze (4)=1-(2+3)	Ripartizione dei 17 miliardi in proporzione ai saldi negativi di colonna 4
NUORO	2.581.792.250	1.887.105.000	1.520.441.740	(845.754.490)	216 842 000
ORISTANO	1.434.622.400	1.057,559.000	1.562.690.895	(1.185.627.495)	303 982 000
PADOVA	13.257.078.000	9.876.069.000	2.887.111.690	493.897.310	
PALERMO	11.823.530.850	8.758.171.000	3.151.748.355	(86.388.505)	22.149.000
PARMA	6.630.000.000	4.956.371.000	2.493.665.770	(820.036.770)	210.248.000
PAVIA	6.411.516.000	4.776.398.000	2.707.080.845	(1.071.962.845)	274.839.000
PERUGIA	8.509.410.000	6.303.267.000	2.792.825.235	(586.682.236)	150.419.000
PESARO	6.037.422.000	3.941.994.000	1.958.268.360	137.159.640	
PESCARA	4.097.532.000	3.062.637.000	2.108.998.015	(1.074.103.015)	275.388.000
PIACENZA	3.763.380.000	2.804.575.000	2.040.450.885	(1.081.645.885)	277.322.000
PISA	5.339.739.000	3.816.058.000	2.370.951.540	(847.270.540)	217.231.000
PISTOIA	5.050.418.000	3.801.420.000	1.918.149.685	(669.151.685)	171.563.000
PORDENONE	3.686.500.000	2.728.591.800	1.695.147.010	(737.238.810)	189.020.000
POTENZA	3.521.855.000	2.601.813.000	1.720.968.875	(800.926.875)	205.349.000
RAGUSA	2.934.945.900	2.174.034.000	1.626.804.865	(865.892.965)	222.005.000
RAVENNA	4.900.000.000	3.635.919.000	1.938.532.520	(674.451.520)	172.922.000
REGGIO CALABRIA	5.046.089.000	4.213.757.000	1.802.858.670	(970.526.670)	248.832.000
REGGIO EMILIA	7.140.000.000	5.245.000.000	2.470.416.720	(575.416.720)	147.530.000
RIETI	1.284.675.000	940.000.000	1.465.042.585	(1.120.367.585)	287.250.000
ROMA	57.361.000.000	41.161.000.000	6.721.877.160	9.478.122.840	
ROVIGO	3.049.403.000	2.272.393.000	1.716.278.175	(939.268.175)	240.818 000
SALERNO	12.352.007.000	8.543.161.700	2.173.716.445	1.635.128.855	
SASSARI	5.354.897.850	3.966.591.000	2.162.534.855	(774.228.005)	198.503.000
SAVONA	4.300.130.000	3.205.145.000	2.018.731.455	(923.746.455)	236.838.000
SIENA	3.850.000.000	2.891.523.000	1.899.210.380	(940.733.380)	241.193.000
SIRACUSA	3.744.300.000	2.773.660.000	2.080.767.305	(1.110.127.305)	284.624.000
SONDRIO	1.997.298.000	1.479.480.000	1.614.904.660	(1.097.086.660)	281.281.000
TARANTO	4.694.375.000	3.672.806.000	2.364.668.195	(1.343.099.195)	344.356.000
TERAMO	4.020.393.000	3.018.876.000	1.836.566.030	(835.049.030)	214.098.000
TERNI	2.504.899.000	1.832.936.000	1.765.612.220	(1.093.649.220)	280.399.000
TORINO	34.318.500.000	25.385.541.000	4.440.820.640	4.492.138.360	
TRAPANI	5.000.000.000	3.729.927.300	1.791.370.270	(521.297.570)	133.655.000
TRENTO	5.989.644.000	4.394.665.000	2.269.281.825	(674.302.826)	172.884.000
TREVISO	11.210.400.000	8.349.196.000	2.381.303.110	479.900.890	
TRIESTE	3.131.120.000	2.383.626.000	3.378.050.260	(2.630.556.260)	674 445 000
UDINE	7.812.641.000	5.822.775.000	2.578.125.630	(588.259.630)	150 823 000
VARESE	12.604.791.500	9.311.990.000	3.001.865.050	290.936.450	
VENEZIA	10.650.000.000	7.888.191.000	2.831.721.080	(69.912.080)	17.924.000
VERCELLI	5.456.548.200	4.055.253.000	2.113.579.205	(712.284.005)	182.620.000
VERONA	11.930.299.000	8.856.401.000	2.790.063.295	283.834.705	
VICENZA	11.781.590.050	8.751.819.000	2.600.122.205	429.648.845	
VITERBO	3.091.069.000	2.400.300.000	1.549.430.850	(858.661.850)	220.151.000
TOTALI	783.314.807.590	581.196.091.246	229.813.000.000	(66.305.561.257)	17.000.000.000

(*) Saldi negativi tra parentesi

(1) Da attribuire alla Regione Valle d'Aosta - Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti - ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del C.P.S. 23/12/1946, n. 532 e dell'art.3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n.431.

91A4445

DECRETO 13 luglio 1991.

Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione svolti dai militari delle Forze armate e dagli appartenenti alle Forze di polizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, recante «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato»;

Visti gli articoli 3 della legge n. 21/1991 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che, nei confronti dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli nonché dei dirigenti, inviati in missione, ammettono il rimborso della spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri nel limite, rispettivamente, di L. 30.000 e di L. 60.000;

Considerato che, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, i suddetti importi sono rivalutabili annualmente, a far tempo dal 1° gennaio 1991, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT;

Ritenuto che per la determinazione dei predetti limiti occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1990 e 1989 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 aprile 1991, n. 7011, dalla quale risulta che la variazione percentuale è stata del 7,17 per cento;

Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100, e ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue:

da L. 30.000 a L. 32.200 per un pasto;

da L. 60.000 a L. 64.400 per due pasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 85

91A4444

DECRETO 24 settembre 1991.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 — con il quale è stato rideterminato l'elenco degli enti tenuti all'osservanza del citato art. 25 della legge n. 468 — le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono state comprese tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 dela legge n. 468;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1984 concernente il nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo del predetto prospetto relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

È approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali ed ai dati periodici della gestione di cassa che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della citata legge n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAM.RI DI COMMERCIO

pag.1 di 7

Esercizio: .... Periodo: Dati di < | Preventivo: . | Consuntivo: .

Ente: tipo .. numero .....
denominazione ....

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria 1: Imposte			
Totale categoria 1	E010100	....	....
Categoria 2: Diritti			
Totale categoria 2	E010200	....	....
TOTALE TITOLO 1	E010000	....	....
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Categoria 1: Proventi dei beni e dei servizi pubblici			
Totale categoria 1	E020100	....	....
Categoria 2: Rendite patrimoniali ed altri proventi			
- fitti	E020201	....	....
- interessi attivi	E020202	....	....
- altri proventi	E020203	....	....
Totale categoria 2	E020200	....	....
Categoria 3: Concorsi, Rimborsi e Recuperi			
- da Stato	E020301	....	....
- da altri Enti del S.P.A.	E020302	....	....
- da altri soggetti	E020303	....	....
Totale categoria 3	E020300	....	....
Categoria 4: Altre entrate correnti			
Totale categoria 4	E020400	....	....
Categoria 5: Poste correttive e compensative			
Totale categoria 5	E020500	....	....
TOTALE TITOLO 2	E020000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAM.RI DI COMMERCIO

pag.2 di 7

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 1: Trasferimenti correnti			
- da Stato	E030101	....	....
- da Regioni	E030102	....	....
- da altri Enti del S.P.A.	E030103	....	....
- trasferimenti correnti da altri soggetti	E030104	....	....
Totale categoria 1	E030100	....	....
TOTALE TITOLO 3	E030000	....	....
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE CREDITI			
Categoria 1: Alienazioni e Ammortamento di beni			
- alienazioni di beni	E040101	....	....
- alienazione di valori mobiliari	E040102	....	....
- ammortamento di beni	E040103	....	....
Totale categoria 1	E040100	....	....
Categoria 2: Trasferimenti in conto capitale			
- da Stato	E040201	....	....
- da Regioni	E040202	....	....
Totale categoria 2	E040200	....	....
Categoria 3: Riscossione di crediti			
Totale categoria 3	E040300	....	....
TOTALE TITOLO 4	E040000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

pag.3 di 7

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
Categoria 1: Anticipazioni di cassa			
Totale categoria 1	E050100	....	....
Categoria 2: Mutui			
Totale categoria 2	E050200	....	....
TOTALE TITOLO 5	E050000	....	....
TITOLO 6: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1: Ritenute a carico del personale			
- ritenute erariali	E060101	....	....
- ritenute previdenziali ed assistenziali	E060102	....	....
- altre ritenute al personale	E060103	....	....
Totale categoria 1	E060100	....	....
Categoria 2: Prelevamenti dalla Tesoreria Statale			
Totale categoria 2	E060200	....	....
Categoria 3: Altre partite di giro			
Totale categoria 3	E060300	....	....
TOTALE TITOLO 6	E060000	....	....
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

pag.4 di 7

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			
Categoria 1: Personale			
- retribuzioni	S010101	....	....
- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	S010102	....	....
- interventi assistenziali	S010103	....	....
- personale in quiescenza	S010104	....	....
Totale categoria 1	S010100	....	....
Categoria 2: Acquisto di beni e servizi			
- acquisto di beni	S010201	....	....
- fitti passivi	S010202	....	....
- imposte e tasse a carico dell'Ente	S010203	....	....
- rimborsi personale comandato	S010204	....	....
- altri acquisti di beni e servizi	S010205	....	....
Totale categoria 2	S010200	....	....
Categoria 3: Trasferimenti correnti			
- a Camere di Commercio	S010301	....	....
- a imprese	S010302	....	....
- ad altri soggetti del S.P.A.	S010303	....	....
- ad altri soggetti	S010304	....	....
Totale categoria 3	S010300	....	....
Categoria 4: Interessi passivi			
Totale categoria 4	S010400	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

pag.5 di 7

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Categoria 5: Poste correttive e compensative			
- restituzione di tributi	S010501	....	....
- altre poste	S010502	....	....
Totale categoria 5	S010500	....	....
Categoria 6: Ammortamenti			
Totale categoria 6	S010600	....	....
Categoria 7: Somme non attribuibili			
Totale categoria 7	S010700	....	....
TOTALE TITOLO 1	S010000	....	....
TITOLO 2: SPESE D'INVESTIMENTO			
Categoria 1: Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente			
Totale categoria 1	S020100	....	....
Categoria 2: Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente			
Totale categoria 2	S020200	....	....
Categoria 3: Investimenti in titoli di Stato			
Totale categoria 3	S020300	....	....
Categoria 4: Partecipazioni azionarie, conferimenti			
Totale categoria 4	S020400	....	....
Categoria 5: Concessioni di crediti e anticipazioni			
Totale categoria 5	S020500	....	....
Categoria 6: Somme non attribuibili			
Totale categoria 6	S020600	....	....
TOTALE TITOLO 2	S020000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

pag.6 di 7

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E DI PRESTITI			
Categoria 1: Anticipazioni di cassa			
Totale categoria 1	S030100	....	....
Categoria 2: Mutui			
Totale categoria 2	S030200	....	....
TOTALE TITOLO 3	S030000	....	....
TITOLO 4: SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1: Ritenute a carico del personale.			
- ritenute erariali	S040101	....	....
- ritenute previdenziali ed assistenziali	S040102	....	....
- altre ritenute al personale	S040103	....	....
Totale categoria 1	S040100	....	....
Categoria 2: Versamenti presso la Tesoreria Statale			
Totale categoria 2	S040200	....	....
Categoria 3: Altre partite di giro			
Totale categoria 3	S040300	....	....
TOTALE TITOLO 4	S040000	....	....
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

pag.7 di 7

DISPONIBILITA' LIQUIDE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PER GLI ENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA (L. 720/84 - Tab. A)			
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1a)	T010000	....	....
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1b)	T020000	....	....
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	....	....
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	....	....
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	....	....
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	....	....
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	....	....
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	....	....
- Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	....	....
- Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4 - 5 + 6 + 7)	T100000	....	....

91A4446

DECRETO 5 ottobre 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 349212 in data 6 settembre 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 settembre 1991, al prezzo fisso di L. 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 settembre 1991, di cui al decreto ministeriale del 6 settembre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 ottobre 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 19 settembre 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 6 settembre 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 21 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 7

91A4496

DECRETO 5 ottobre 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 349251 in data 19 settembre 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, con godimento 1° ottobre 1991, al prezzo fisso di L. 96,60% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1991, di cui al decreto ministeriale del 19 settembre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 ottobre 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° ottobre 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 19 settembre 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 8

91A4497

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Individuazione dei bacini minerari ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 41 e della legge 30 luglio 1990, n. 221.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, così come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, che stabilisce la concessione di contributi pubblici alle iniziative promosse dagli operatori che intendano realizzare attività sostitutive nelle aree interessate da processi di ristrutturazione delle miniere comportanti contrazioni di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria;

Visti gli articoli 7, sesto comma, e 10, primo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 221, che dispongono misure dirette a favorire rispettivamente il pensionamento anticipato e la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori minerari impiegabili nelle attività localizzate nei bacini di cui all'art. 1 della legge soprarichiamata;

Vista la nota n. 376069 del 24 luglio 1991 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato la proposta relativa all'individuazione dei bacini minerari;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1990 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 41/1989, stabilisce, al punto 9, che le attività sostitutive devono essere ubicate all'interno della circonferenza che ha per centro il comune, nel cui territorio ricade l'unità mineraria e per raggio la massima distanza, in proiezione orizzontale, dal punto più lontano dei territori comunali confinanti;

Ritenuto di definire le aree dei bacini minerari, delimitate con i criteri fissati con la succitata delibera, quali insiemi dei territori comunali i cui centri abitati ricadono all'interno della predetta circonferenza;

Delibera:

Ai fini degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, dall'art. 7, sesto comma e dall'art. 10, primo comma della legge 30 luglio 1990, n. 221, i bacini minerari sono individuati dalle aree comprendenti i territori dei comuni di seguito indicati:

Unità mineraria: Raibl - comune di Tarvisio (Udine):

Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Resia, Tarvisio.

Unità mineraria: Balangero - comune di Balangero (Torino):

Balangero, Barbania, Busano, Cafasse, Ceres, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Forno Canavese, Front, Germagnano, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Levone, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Pratiglione, Rivara, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù.

Unità mineraria: Fontane - comune di Prali (Torino):

Angrogna, Bricherasio, Bobbio Pellice, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostano, Rorà, Roretto Chisane, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Vallemma, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa.

Unità minerarie: Niccioleta/Fenice Capanne - comune di Massa Marittima (Grosseto); *Campiano* - comune di Montieri (Grosseto):

Campiglia Marittima, Casole d'Elsa, Castagneto Carducci, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglione della Pescaia, Chiusdino, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Monticiano, Montieri, Pomarance, Radicondoli, Roccastrada, San Vincenzo, Sassetta, Scarlino, Sovicelle, Suvereto.

Unità minerarie: Monte Amiata - comune di Abbadia S. Salvatore (Siena); *Tafone/Poggio Bellino* - comune di Manciano (Grosseto):

Abbadia S. Salvatore, Acquapendente, Arcidosso, Arlena di Castro, Bolsena, Canino, Capalbio, Capodimonte, Castell'Azzara, Castel del Piano, Castiglione d'Orcia, Catabbio, Cellena, Cellere, Cetona, Chianciano Terme, Cinigiano, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Magliano in Toscana, Manciano, Marta, Montalto di Castro, Onano, Orbetello, Piancastagnaio, Piansano, Pienza, Pitigliano, Proceno, Radicofani, Roccalbenga, San Casciano dei Bagni, Santa Fiora, San Lorenzo Nuovo, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano, Tessennano, Tuscania, Valentano.

Unità minerarie: Sos Enattos - comune di Lula (Nuoro); *Orani* - comune di Orani (Nuoro); *Funtana Raminosa (Nuoro)* - comune di Gadoni (Nuoro):

Aidomaggiore, Ala dei Sardi, Anela, Ardauli, Aritzo, Asuni, Atzara, Austis, Belvi, Benetutti, Bitti, Bolotana, Bono, Boroneddu, Bottida, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Desulo, Dorgali, Dualchi, Esporlatu, Esterzili, Fonni, Gadoni, Galtelli, Gavoi, Genoni, Illorai, Irgoli,

Isili, Laconi, Lei, Loculi, Lodè, Lula, Mamoiada, Meana Sardo, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nule, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nureci, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orotueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sadati, Samugheo, Sarule, Sedilo, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sorgono, Sorradile, Tadusuni, Talana, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Urzulei, Ussassai, Villanova Tulo.

Unità mineraria: Genna Tres Montis - comune di Silius (Cagliari):

Armungia, Ballao, Barrali, Donori, Escalaplano, Goni, Sant'Andrea Frius, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Selegas, Senorbi, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto.

Unità minerarie: Montevecchio - comune di Guspini (Cagliari); *Monteponi/S. Benedetto - S. Giovanni/Masua Barega* - comune di Iglesias (Cagliari); *Montega* - comune di Narcao (Cagliari):

Ales, Arborea, Arbus, Assemini, Baressa, Buggerru, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Domusnovas, Fluminimaggiore, Furtei, Giba, Gonnesa, Gonnoscodina, Gonnosfanadiga, Gonnostramatza, Guspini, Iglesias, Lunamatrona, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Musei, Narcao, Nuxis, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pompu, Portuscuso, Pula, Samassi, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò d'Arcidano, Santadi, Sardara, Serramanna, Siddi, Siliqua, Simala, Siris, Terralba, Teulada, Tratalias, Uras, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villaspeciosa, Villasor, Villa San Pietro.

Unità minerarie: Racalmuto - comune di Racalmuto (Agrigento); *Realmonte* - comune di Realmonte (Agrigento):

Acquaviva Platani, Agrigento, Aragona, Bompensiere, Camastra, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Delia, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Milena, Montallegro, Montedoro, Mussomeli, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Ribeira, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Sant'Elisabetta, Serradifalco, Siculiana, Sutera.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO

91A4454

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario e la mutazione della denominazione, relativo al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari in scienze e tecnologie alimentari;

Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di agraria del 26 settembre 1990; del senato accademico del 20 novembre 1990; del consiglio di amministrazione del 20 novembre 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale prot. n. 755 del 4 aprile 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 45 dello statuto vigente è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 45. — La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree:

scienze agrarie;
scienze forestali;
scienze e tecnologie alimentari;
scienze della produzione animale».

L'art. 57 relativo al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

«Art. 57 *(Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari)*. — Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due semestrali) e quattro annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici:

1) biochimica generale;
2) chimica analitica I;
3) chimica analitica II;
4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) chimica organica II;
8) enzimologia (semestrale);
9) fisica;
10) fisica tecnica (semestrale);
11) igiene;
12) matematica;
13) microbiologia generale;
14) morfologia e fisiològia animale;
15) morfologia e fisiologia vegetale.

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

16) analisi chimica dei prodotti alimentari;
17) economia delle industrie agro-alimentari;
18) fisiologia della nutrizione e razionamento:
19) microbiologia degli alimenti;
20) microbiologia industriale;
21) produzioni animali;
22) produzióni vegetali;
23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);
24) tecnologie alimentari II (processi).

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

A) Discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;
2) contabilità aziendale;
3) istituzioni di economia politica;
4) legislazione alimentare:
5) metodologia e statistica sperimentale.

B) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;
2) zootecnica generale.

C) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica degli alimenti;
3) biochimica industriale;
4) chimica delle fermentazioni;
5) chimica e tecnologia degli aromi;
6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;
7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
8) residui ed additivi;
9) biochimica applicata:

D) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;
2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
4) genetica dei microrganismi;
5) igiene degli alimenti;
6) ispezione degli alimenti di origine animale;
7) microbiologia lattiero-casearia;
8) patologia animale e ispezione delle carni;
9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;
10) virologia;
11) tecniche microbiologiche.

E) Discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;
2) programmazione nutrizionale;
3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

F) Discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;
2) disegno tecnico e materiali;
3) enologia;
4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;
5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;
6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
7) tecnica della ristorazione;
8) tecnologia dei cereali e derivati;
9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;
10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
11) tecnologia della birra;
12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;
13) tecnologia delle bevande alcoliche;

14) tecnologia delle conserve alimentari;

15) tecnologia delle sostanze grasse;

16) trattamento dei sottoprodotti degli affluenti ed approvvigionamento delle acque.

Ogni insegnamento opzionale, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto potrà avere durata annuale o semestrale.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari dovranno essere autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea.

Le singole facoltà cureranno l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

Le singole facoltà stabiliscono il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 18 giugno 1991

Il rettore: FONSECA

91A4457

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Il testo dell'art. 338 dello statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, riguardante la scuola di specializzazione in odontostomatologia è modificato come segue:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 338. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 25 settembre 1991

Il rettore: CRESCENTI

91A4455

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 5 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche in data 26 febbraio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di scienze politiche in data 17 dicembre 1990, del consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 1991 e del senato accademico in data 15 marzo 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 20 a 38 relativi al corso di laurea in scienze politiche vengono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 20. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 21. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni, con un biennio propedeutico comune ed un biennio di specializzazione, corrispondente agli indirizzi previsti nel presente statuto.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 22. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori.

Art. 23. — Sono obbligatori sul piano nazionale, ai sensi di legge i seguenti sei insegnamenti:

1) istituzioni di diritto pubblico;

2) diritto costituzionale italiano e comparato;

3) economia politica;

4) statistica;

5) sociologia;

6) storia moderna I.

Gli altri tre insegnamenti obbligatori sono scelti, all'inizio di ogni anno accademico, dal consiglio di facoltà, in relazione alle esigenze didattiche, tra i seguenti otto insegnamenti:

1) scienza della politica;

2) istituzioni di diritto privato;

3) organizzazione internazionale;

4) storia delle istituzioni politiche;

5) storia contemporanea;

6) storia delle dottrine politiche;

7) politica economica e finanziaria;

8) filosofia della politica.

Gli insegnamenti del presente elenco, non scelti come obbligatori per il biennio propedeutico, saranno inseriti tra gli insegnamenti dei bienni di specializzazione.

Art. 24. — Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno detratti dal numero di insegnamenti del biennio di specializzazione. Non possono essere anticipati gli insegnamenti a scelta dello studente.

Art. 25. — Una commissione designata dal consiglio di facoltà è a disposizione degli studenti del secondo anno propedeutico per assisterli nella scelta dell'indirizzo più adatto alla loro preparazione ed ai loro orientamenti.

Art. 26. — Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-amministrativo;

b) storico politico;

c) politico-internazionale;

d) politico-economico;

e) politico sociale.

Art. 27. — Il biennio di specializzazione si svolge in base ai piani di studio predisposti dalla facoltà che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali.

Di questi cinque sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo, gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi al massimo due insegnamenti impartiti in altri indirizzi della facoltà, oppure in altre facoltà dell'Università di Genova, purché questi ultimi siano congeniali all'indirizzo prescelto, secondo il giudizio espresso dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facoltà per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.

Art. 28. — Durante i quattro anni, lo studente deve frequentare e sostenere gli esami in almeno due lingue, che può adottare, una nel biennio propedeutico e l'altra in quello di specializzazione.

Una delle due lingue deve essere il francese o l'inglese o il tedesco o lo spagnolo.

Per la seconda lingua è consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nelle altre facoltà dell'Ateneo.

Tale lingua non verrà computata nei due insegnamenti che, a norma dell'art. 27, comma terzo, del presente statuto, possono essere scelti fra gli insegnamenti di altre facoltà dell'Università di Genova.

Art. 29. — L'indirizzo politico-amministrativo comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di diritto privato;

2) diritto amministrativo (biennale);

3) dottrina dello Stato;

4) politica economica e finanziaria.

Art. 30. — L'indirizzo storico-politico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) storia moderna II;

2) storia delle relazioni internazionali;

3) storia economica;

4) storia delle istituzioni politiche;

5) diritto internazionale pubblico.

Art. 31. — L'indirizzo politico-internazionale comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) diritto internazionale pubblico;

2) storia delle relazioni internazionali;

3) organizzazione internazionale;

4) politica economica e finanziaria;

5) diritto pubblico comparato.

Art. 32. — L'indirizzo politico-economico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) politica economica e finanziaria;

2) scienza delle finanze;

3) geografia politica ed economica;

4) economia internazionale;

5) storia delle dottrine economiche.

Art. 32-*bis*. — L'indirizzo politico-sociale comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) storia del pensiero sociologico;

2) sociologia politica;

3) filosofia delle scienze sociali;

4) scienza dell'amministrazione;

5) sociologia dell'organizzazione.

Art. 33. — La facoltà, per predisporre anno per anno il piano degli studi comprendente al massimo altri dieci insegnamenti per ogni indirizzo, attingerà al seguente elenco:

1) analisi del linguaggio politico;

2) antropologia culturale;

3) contabilità di Stato e degli enti pubblici;

4) diritto agrario;

5) diritto commerciale;

6) diritto costituzionale dei Paesi socialisti;

7) diritto del lavoro e legislazione sociale;

8) diritto ecclesiastico comparato;

9) diritto e politica agraria;

10) diritto e politica delle Comunità europee;

11) diritto finanziario;

12) diritto internazionale privato;

13) diritto parlamentare;

14) diritto pubblico dell'economia;

15) diritto pubblico francese;

16) diritto pubblico generale;

17) diritto pubblico romano;

18) diritto regionale;

19) diritto tributario;

20) diritto diplomatico e consolare;

21) economia aziendale;

22) economia dei trasporti marittimi;

23) economia del turismo;

24) economia dell'ambiente;

25) economia della sicurezza sociale;

26) economia e politica monetaria;

27) economia pubblica;

28) economia regionale;

29) economia sanitaria;

30) elementi di diritto ecclesiastico;

31) filosofia del diritto;

32) filosofia della politica;

33) filosofia delle scienze sociali;

34) finanza delle regioni e degli enti locali;

35) geografia regionale;

36) governo locale;

37) istituzioni di diritto e procedura penale;

38) istituzioni politiche comparate;

39) lingua neerlandese;

40) lingua portoghese;

41) matematica per le scienze economiche e sociali;

42) metodologia della ricerca sociologica;

43) metodologia delle scienze politiche;

44) partiti e gruppi di pressione;

45) politica comparata;

46) politica internazionale;

47) programmazione economica;

48) psicologia sociale;

49) relazioni industriali;

50) scienza dell'amministrazione;

51) sistema politico italiano;

52) sociologia dell'organizzazione;

53) sociologia economica e del lavoro;

54) sociologia del diritto;

55) sociologia dei processi culturali;

56) sociologia dei servizi sociali;

57) sociologia dello sviluppo;

58) sociologia politica;

59) sociologia urbana;

60) storia antica;

61) storia degli Stati Uniti d'America;

62) storia dei movimenti e partiti politici;

63) storia dei movimenti sindacali;

64) storia della filosofia;

65) storia della pubblica amministrazione;

66) storia dell'America latina;

67) storia dell'Asia estremo-orientale;

68) storia delle Americhe;

69) storia delle istituzioni militari nello Stato moderno;

70) storia dell'Europa orientale;

71) storia dell'età dell'illuminismo;

72) storia del giornalismo;

73) storia del pensiero politico contemporaneo;

74) storia del pensiero politico medioevale;

75) storia del pensiero sociologico;

76) storia delle istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

77) storia e istituzioni dell'Africa;

78) storia ed istituzioni dell'Europa orientale;

79) storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;

80) storia medioevale;

81) storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;

82) storia sociale;

83) teoria della costituzione;

84) teoria dell'organizzazione;

85) teoria e politica dello sviluppo economico;

86) teoria e tecnica delle comunicazioni sociali;

87) teoria dello sviluppo politico.

Art. 34. — Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà dell'Università di Genova.

Art. 35. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventuno e a non più di ventiquattro corsi annuali e inoltre quelli relativi a due lingue straniere.

I corsi biennali di una stessa materia equivalgono, ai fini del numero dei corsi sopra stabiliti, a due materie annuali.

Art. 36. — La propedeutica degli esami di profitto è stabilita come segue:

Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico a:

diritto amministrativo;

diritto costituzionale italiano e comparato;

diritto e politica delle Comunità europee;

diritto internazionale pubblico;

diritto parlamentare;

diritto pubblico comparato;

diritto regionale;

diritto tributario;

dottrina dello Stato;

elementi di diritto ecclesiastico;

diritto diplomatico e consolare;

diritto pubblico dell'economia.

Storia contemporanea è propedeutica a:

storia della pubblica amministrazione;

storia delle istituzioni militari dello Stato moderno;

storia dei movimenti e partiti politici;

storia dei movimenti sindacali.

Economia politica è propedeutica a:

economia internazionale;

economia dei trasporti;

politica economica e finanziaria;

scienza delle finanze.

Istituzioni di diritto privato è propedeutico a:

diritto amministrativo;

diritto internazionale privato;

diritto del lavoro e legislazione sociale.

Diritto internazionale pubblico è propedeutico a:

organizzazione internazionale.

Gli esami indicati come successivi possono essere sostenuti nella stessa sessione in cui sono superati gli esami propedeutici.

Art. 37. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento attinente alla specializzazione adottata dallo studente, e nell'esposizione orale di un argomento riferentesi ad insegnamenti del biennio propedeutico.

NORME COMUNI

Art. 38. — I laureati di altra facoltà, che aspirino al conseguimento della laurea in scienze politiche, possono ottenere un'abbreviazione di corso qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati siano valutabili ai fini dell'abbreviazione del corso stesso. La facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere ammessi, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e consiglia il piano di studi.

È richiesta, in ogni caso, la presentazione del prescritto diploma di studi medi, unitamente al certificato dei voti ottenuti in tutti gli esami di profitto nel precedente corso di laurea.

Per l'iscrizione ad un nuovo corso di laurea dovrà essere ripetuto il pagamento della tassa di immatricolazione.

Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso istituti superiori esteri, domandino l'iscrizione con abbreviazione di corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 aprile 1991

Il rettore

91A4434

DECRETO RETTORALE 19 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 19 gennaio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 1990 e dal senato accademico in data 15 marzo 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 31 maggio 1991, del consiglio di amministrazione in data 25 giugno 1991 e del senato accademico in data 16 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 relativi al corso di laurea in scienze geologiche vengono soppressi e sostituiti come segue:

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 82. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con due indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili a svolgimento intensivo semestralizzato:

Triennio di base:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

L'esame di istituzioni di matematiche I deve precedere quello di istituzioni di matematiche II.

L'esame di fisica sperimetale I deve precedere quello di fisica sperimentale II.

Gli esami di istituzioni di matematiche I, fisica sperimetale I e chimica devono precedere quello di mineralogia.

Gli esami di istituzioni di matematiche II e di fisica sperimentale II devono precedere quello di fisica terrestre.

L'esame di chimica deve precedere quello di geochimica.

L'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia e quello di geologia II.

Gli esami di geologia I e di paleontologia devono precedere quelli di geologia II.

L'esame di geologia II deve precedere quello di geologia applicata.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni.

È compito del consiglio del corso di laurea la scelta, sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio del corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche I e II, fisica sperimentale I e II, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento di un colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio viene rilasciato, su richiesta, un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in due indirizzi. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti. Le restanti discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle liste di indirizzo.

Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico.

Caratterizzanti:

chimica fisica;

cristallografia;

petrologia;
giacimenti minerari;
vulcanologia.

Facoltative:

analisi geochimiche;
analisi mineralogiche;
cristallochimica;
esercizi di laboratorio di mineralogia;
esplorazione geologica del sottosuolo;
geochimica applicata;
geochimica nucleare;
geofisica mineraria;
geologia dei combustibili fossili;
geologia del cristallino;
geologia regionale;
geologia strutturale;
geotermia;
giacimenti di idrocarburi;
mineralogia applicata;
mineralogia dei sedimenti;
mineralogia sistematica;
minerogenesi;
petrografia applicata;
petrografia delle rocce sedimentarie;
petrografia regionale;
petrografia strutturale;
petrologia del metamorfico;
petrologia del sedimentario;
petrotettonica;
prospezione geomineraria;
prospezioni geochimiche;
prospezioni geofisiche;
rilevamento petrografico-giacimentologico;
rilievo ed analisi tecnica dei monumenti antichi.

Indirizzo geofisico e geologico strutturale.

Caratterizzanti:

fisica della terra solida;
sismologia;
geologia strutturale;
geologia del cristallino;
geodinamica.

Facoltative:

calcolo automatico;
complementi di geofisica;
elettronica applicata;
esplorazione geologica del sottosuolo;
fisica ambientale;
fisica del vulcanismo;
fisica terrestre e climatologia;
geodesia e cartografia;
geodinamica;
geochimica applicata;
geofisica applicata;
geofisica marina;
geofisica mineraria;
geofisica nucleare;
geologia ambientale;
geologia del sottosuolo;
geologia nucleare;
geologia regionale;
geomagnetismo;
geotecnica;
geotermia;
giacimenti minerari;
idrometeorologia;
meteorologia e climatologia;
meteorologia e oceanografia;
oceanografia;
oceanografia fisica;
paleomagnetismo;
prospezioni geofisiche;
petrotettonica;
sismica applicata;
sismometria;
tecniche geofisiche di laboratorio;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
tettonofisica;
vulcanologia.

Norme finali.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il superamento del colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

La tesi può essere svolta anche in collaborazione; tuttavia la discussione deve essere sempre individuale. Nell'elaborato di tesi deve essere chiaramente indicato il contributo dei singoli autori.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 19 luglio 1991

Il rettore

91A4456

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 11 settembre 1991, n. 59.

Direttive relative all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 4-12 aprile 1990.

Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende autonome dello Stato
Alle ragionerie centrali dello Stato
Ai servizi e uffici ragionerie amministrazioni e aziende autonome dello Stato
Alle prefetture
Alle intendenze di finanza
All'Ispettorato generale servizi speciali e meccanizzazione - Divisione VIII
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle università degli studi
All'Ente ferrovie dello Stato
All'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Ai provveditorati degli studi
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alle ragionerie regionali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte costituzionale
Alla Corte dei conti
Alla Direzione generale servizi periferici del Tesoro
Alle presidenze enti regione
Alle ragionerie dette regioni
Ai commissari governativi stesse regioni
Alla Direzione generale della Banca d'Italia
Alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S.
Alla Commissione nazionale società e borsa
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 - 1ª serie speciale - del 24 aprile 1990 è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 4-12 aprile 1990 con la quale la Corte medesima, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nelle motivazioni di diritto ha, tuttavia, affermato che tra i destinatari del beneficio previsto da quest'ultima norma sono da ricomprendere anche i titolari di pensioni di riversibilità, superstiti di assicurati deceduti prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

La citata pronuncia è stata emessa a seguito della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al predetto art. 6 della legge n. 140/1985 sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto si operava una discriminazione tra i superstiti di ex combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge e i superstiti di ex combattenti deceduti prima dell'avvento della stessa legge, conferendo soltanto ai primi il beneficio della maggiorazione.

La Corte costituzionale nella pronuncia di che trattasi si è conformata a quanto stabilito dalla Corte di cassazione - sezione lavoro, n. 2631 del 1990 — la quale «enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi» — ha affermato «che anche ai titolari della pensione di riversibilità deve essere riconosciuto il diritto di chiedere l'applicazione del beneficio in esame, ove il titolare della pensione diretta sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985».

I contenuti di tale sentenza vanno applicati, per effetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge n. 140/1985, anche ai superstiti titolari di trattamenti pensionistici — liquidati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, dalle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché dall'Ente ferrovie dello Stato — il cui dante causa poteva aver diritto al beneficio della maggiorazione di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6.

Quest'ultima norma ha concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1989, una maggiorazione riversibile del trattamento pensionistico nella misura di L. 30.000 mensili a favore dei titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, appartenenti ad una delle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

A seguito della citata sentenza, ai superstiti del pensionato collocato a riposo prima delle predetta data del 7 marzo 1968 compete la maggiorazione in parola nelle misure percentuali di riversibilità previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. In tal senso vengono, quindi, ad essere eliminate le limitazioni contenute nella circolare n. 21 del 13 aprile 1989. Per effetto dei commi 3 e 7 dell'art. 6 della legge n. 140/1985 la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione, ed è, pertanto, soggetta alla disciplina delle perequazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni.

La maggiorazione viene concessa, senza l'adozione di provvedimento formale, dalle direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le relative partite di pensione, a seguito di esplicita richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare, mediante apposita attestazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che non ha usufruito, in qualità di superstite del dante causa, dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970 e che non ha chiesto la maggiorazione, in tale sua qualità, in altro ordinamento pensionistico.

La sussistenza dei requisiti va accertata attraverso la presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante la qualità di ex combattente o assimilato del dante causa (foglio matricolare, stato di servizio o altra idonea certificazione rilasciata da organismi militari). Non sono ammesse, conseguentemente, autocertificazioni che volessero rendere i titolari di pensione di

riversibilità, tenuto conto che il diritto all'autocertificazione di cui alla citata legge n. 15/1968 non può essere esercitato da altri se non dal titolare della qualifica di ex combattente o assimilato.

Ove dovessero insorgere incertezze circa il possesso della detta qualifica da parte del pensionato dante causa, le Direzioni provinciali del tesoro, prima di attribuire il beneficio, ne chiederanno conferma alle amministrazioni o alle gestioni pensionistiche che hanno liquidato il trattamento di quiescenza diretto.

Per quanto concerne la data da cui far decorrere gli effetti della sentenza n. 185, si precisa che il beneficio dovrà essere conferito dal 1° gennaio 1989, se il dante causa e deceduto anteriormente al 31 dicembre 1988, ovvero dal giorno successivo al decesso del dante causa medesimo, qualora la morte sia avvenuta successivamente alla predetta data del 1° gennaio 1989, tenendo presente che il diritto alle somme maturate alle predette date si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 1988, data di entrata in vigore della legge n: 544/1988, atteso il carattere essenzialmente interpretativo della richiamata pronuncia costituzionale.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a provvedere alla massima diffusione della presente circolare che viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici.

Il Ministro: CARLI

91A4460

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 1° ottobre 1991, n. 265.

Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente un intervento straordinario nel settore della zootecnia.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

Premessa.

1. La legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, consente di dare attuazione ai previsti finanziamenti per un intervento straordinario nel settore della zootecnia, con l'assegnazione di lire 200 miliardi per il 1991 da destinare alla realizzazione di progetti integrati di rilevanza nazionale.

L'art. 1 della citata legge 8 agosto 1991, n. 252, al comma 2 stabilisce che i progetti per essere finanziati devono essere predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati (nazionali, comunitari ed internazionali) e devono inoltre rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752, mentre il successivo comma 3 affida la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento nonché il finanziamento dei progetti ad un apposito Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico, già costituito, com'è noto, ai sensi della legge n. 87/1990 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il predetto programma straordinario con le linee guida e gli obiettivi che devono presiedere all'esame ed alla concessione dei contributi è stato formulato dal Comitato anzidetto e approvato dal CIPE.

1.1. Sulla base, quindi, della relativa delibera del CIPE, il Comitato, completata l'analisi dell'intero comparto zootecnico, e tenuto conto che l'intervento ha carattere straordinario e va dimensionato alla disponibilità di bilancio che consente finanziamenti di progetti che si qualificano per la loro rilevanza nazionale, ha stabilito di:

a) concentrare gli interventi nel settore della carne bovina, in considerazione della sua incidenza sul valore della produzione lorda vendibile delle attività agroindustriali nazionali, nonché della situazione di crisi del settore;

b) assicurare assoluta priorità a progetti di sviluppo che abbiano caratteristiche innovative, precisando che gli interventi di riequilibrio finanziario, in particolare di cooperative, sono ammessi a contributo solo se inseriti nell'ambito di progetti innovativi;

c) assicurare la coerenza dei medesimi con la regolamentazione della CEE relativa all'organizzazione comune del mercato di settore;

d) riservare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 87/90, a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.

Ciò premesso, questo Ministero ritiene opportuno portare all'attenzione degli organismi ed enti interessati gli indirizzi generali da tenere presenti per dare attuazione all'intervento straordinario e ciò anche allo scopo di tipicizzare le richieste e la relativa documentazione necessaria con la messa a disposizione di apposite schede informative di base allegate alla presente circolare.

Presentazione delle domande, iter procedurale di esame e criteri di selezione dei progetti.

2. Le domande per la concessione delle agevolazioni finanziarie ottenibili con la dotazione dei 200 miliardi di cui all'art. 1 della citata legge di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, devono pervenire entro il 15 novembre 1991 alla div. II della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in triplice copia in modo conforme al modello di cui all'allegato *A*.

Qualora l'ufficio ne rilevi l'incompletezza provvede a richiedere, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, i dati e le notizie mancanti, prima di trasmettere le domande con i relativi progetti e annessa documentazione al Comitato per le deliberazioni di competenza, secondo il procedimento istruttorio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2.1. Il Comitato, a conclusione del favorevole esame di massima del progetto, ne dà comunicazione alle aziende beneficiarie con lettera di affidamento.

La lettera di affidamento indica anche l'importo del contributo in valori assoluti ed in termini percentuali rispetto al fabbisogno finanziario totale indicato nel progetto, le tipologie di contributo concedibile, le modalità di erogazione nonché gli impegni finanziari assunti dalle aziende beneficiarie.

Si precisa che la lettera di affidamento, pur indicando l'importo massimo finanziabile, non può anticipare in nessun caso le puntuali verifiche istruttorie sui singoli elementi da sottoporre a controllo secondo le attuali procedure del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In ogni caso, la lettera di affidamento non costituisce impegno formale ai sensi delle vigenti leggi.

L'ufficio ministeriale, sulla base della lettera di affidamento e della documentazione acquisita agli atti, procede all'adozione del decreto ministeriale concessivo del contributo.

2.2. I progetti devono corrispondere agli indirizzi contenuti nelle linee guida e nelle modalità di intervento (punti da 38 a 69) dal programma approvato con delibera CIPE.

Al fine di consentire un puntuale riscontro di quanto sopra previsto le domande dovranno contenere, come allegato, una relazione che, punto per punto, mette in evidenza per quanto possibile le caratteristiche del progetto in relazione agli indirizzi richiamati.

I progetti per i quali è accertata la compatibilità anche con le prescrizioni per l'intervento pubblico di cui ai punti da 70 a 76 della delibera CIPE, vengono selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche:

peculiarità del segmento o dei segmenti di mercato prescelti;

posizione attualé e prospettiche di mercato delle singole imprese;

modifiche sul mercato nazionale delle carni che il programma consente di realizzare;

tipologia degli accordi stabiliti tra gli operatori della filiera;

adeguatezza delle risorse tecnologiche e umane per conseguire gli obiettivi del programma;

redditività ed equilibrio finanziario tendenziale delle aziende;

rispetto delle normative civili, ambientali e sanitarie in vigore.

Tipologie di intervento, azioni finanziabili, misure dei contributi concedibili.

3. Le azioni finanziabili tengono conto del fabbisogno finanziario espresso nel progetto, ivi compreso quello dell'esercizio 1991 e comprendente, in linea indicativa:

a) gli investimenti materiali, quali gli impianti tecnologici e le strutture a corollario;

b) gli investimenti immateriali, esclusa l'attività promozionale e la pubblicità;

c) il riequilibrio della struttura finanziaria in misura non superiore alla somma degli importi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3.1. L'intervento del Comitato, può riguardare:

la concessione di contributi a fondo perduto c/o il concorso attualizzato sugli interessi, comunque commisurati all'impegno dei soci delle società beneficiarie nel finanziamento del progetto;

la concessione del concorso negli interessi sui mutui di consolidamento e sviluppo limitatamente alle sole società cooperative, in applicazione del decreto interministeriale 3 gennaio 1991 con la precisazione che la garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si applica ai soli mutui destinati alle operazioni di consolidamento delle passività esistenti alla data della presentazione della domanda.

3.2. Il progetto deve contenere tutti gli elementi che assicurino la copertura totale del fabbisogno finanziario (azioni $a+b+c$) necessario per la sua realizzazione. Con chiarezza dovrà essere messo in debita evidenza il fabbisogno finanziario legato alle azioni, ovvero la quantità di risorse necessariamente da fornirsi da parte dei soci o dei terzi.

In particolare, si stabilisce che:

a) l'impegno finanziario dei soci non potrà essere inferiore al 20% del fabbisogno finanziario espresso nel progetto;

b) il contributo dello Stato potrà essere pari sino a 3,5 volte l'impegno finanziario dei soci. In ogni caso il contributo dello Stato non potrà eccedere il 70% del fabbisogno finanziario, precisandosi che nel caso in cui la istituenda S.p.a. acquisisca quote di partecipazione nella Società richiedente l'importo relativo sarà dedotto dal contributo dello Stato;

c) deve sussistere l'impegno da parte di una banca a coprire il fabbisogno finanziario non coperto dall'intervento dei soci e dal contributo dello Stato con un finanziamento almeno di durata quinquennale, vincolato alla finalità per la quale è stato richiesto il sostegno pubblico.

Analogamente nel caso che il contributo dello Stato si concretizza nel concorso attualizzato sugli interessi di mutui bancari o nel concorso sugli interessi relativi ai mutui di consolidamento e sviluppo è richiesto l'impegno da parte di una banca all'erogazione del mutuo.

3.3. La partecipazione finanziaria dei soci deve consistere in versamenti di capitale sociale. Nei versamenti di capitale sociale non possono essere compresi quelli effettuati da enti pubblici (regioni, enti di sviluppo regionale, altri) nonché quelli della istituenda S.p.a., previsti dalla lettera *d)* dell'art. 2 della citata legge 3 agosto 1991, n. 252.

Tuttavia, considerata la particolare natura giuridica delle cooperative, i vincoli legislativi alla sottoscrizione di capitale sociale e le limitazioni alla remunerazione del capitale ed alla distribuzione di riserve e utili, l'intervento finanziario dei soci delle cooperative potrà effettuarsi, in tutto o in parte, con il metodo del prestito dai soci alla cooperativa, di durata decennale, prevedendosi per i primi cinque anni di preammortamento una remunerazione del prestito non superiore al tasso legale e per i successivi cinque anni di ammortamento fino al tasso di mercato, tenendo tuttavia presente la normativa fiscale prevista per i finanziamenti dei soci-persone fisiche.

3.4. Qualora l'impegno finanziario dei soci sia incrementativo del minimo precedentemente fissato il relativo progetto potrà costituire titolo di priorità sia per l'ammissibilità a contributo che per il finanziamento.

Responsabilità delle imprese richiedenti.

4. Nel caso in cui le domande provengano da più imprese partecipanti ad un unico progetto ed il finanziamento venga attribuito alle singole imprese, viene richiesta la formalizzazione dell'impegno solidale di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. Si stabilisce al riguardo che, qualora detto impegno non venga mantenuto anche da una sola impresa, e ciò risulti da accertamenti ministeriali, sarà disposta la revoca dei contributi concessi a tutte le imprese partecipanti.

4.1. In caso di partecipazione al progetto di una pluralità di imprese, nominativamente individuate nella stessa domanda, l'impresa capofila richiedente risponde direttamente della realizzazione del programma oggetto dell'intervento nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni e degli eventuali oneri inerenti al finanziamento agevolato richiesto. Anche in tale caso il mancato rispetto degli impegni comporterà la revoca del finanziamento.

Procedure di monitoraggio.

5. Il monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti viene effettuato dagli esperti, che si avvalgono delle strutture previste dall'art. 3, comma 4, della legge n. 87/90. Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di avanzamento del progetto, al fine di porre in evidenza la corrispondenza di quanto realizzato e dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni.

A tali fini i beneficiari del finanziamento sono tenuti ad inviare ogni sei mesi, secondo gli schemi predisposti dagli esperti, ogni informazione e notizia utile alla verifica.

Possono, inoltre, essere ordinati dagli esperti anche accertamenti in loco.

L'esito dei monitoraggi viene trasmesso al Comitato per le decisioni di competenza.

6. *Criteri, procedure e modalità di erogazione.*

Per tutto quanto non previsto sulla presente circolare valgono i criteri, le procedure e le modalità di erogazione stabiliti con la circolare n. 262 del 5 agosto 1991.

* * *

Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati per rendere, con ogni sollecitudine, concrete ed operanti le disposizioni della legge 8 agosto 1991, n. 252.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Viene di seguito riportato uno schema tipo di domanda da redigere in carta semplice:

Spettabile Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. II - Via XX Settembre, 20 00187 ROMA

La .... (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, veste giuridica, sede legale ed amministrativa della richiedente) intende realizzare presso la società un programma di sviluppo interrelato con altre società nell'ambito della filiera delle attività indicate nella legge n. 87 del 1990.

Il programma della società è realizzato presso i propri insediamenti di .... ed è prevista una durata di .... avente per oggetto il progetto.

La società chiede sulla base del progetto allegato, l'intervento del fondo ai sensi della vigente normativa a fronte di un fabbisogno finanziario globale preventivato di lire .... semplificato come segue: ....
(indicare il fabbisogno finanziario per esercizio).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti (vedi allegato *C*).

....

....

....

ed il progetto redatto secondo le specificate richieste (vedi allegato *B*).

ALLEGATO *B*

CONTENUTI DEL PROGETTO

1) *Descrizione dell'impresa o delle imprese che partecipano al progetto.*

Devono venir indicate brevemente le attività svolte dalla o dalle singole aziende, la loro posizione e funzione nell'ambito del gruppo e il ruolo dell'impresa capofila.

2) *Notizie dell'impresa o delle singole imprese che partecipano in modo interrelato al progetto.*

Ragione sociale, partita IVA e codice fiscale.

Veste giuridica.

Sede legale.

Estremi dell'iscrizione alla camera di commercio.

Capitale sociale e sua ripartizione con elenco soci.

Principali partecipazioni della richiedente (valori delle partecipazioni e settori di attività delle collegate).

Brevi cenni sulle principali vicende aziendali.

Ramo di attività (principali attività produttive dell'azienda, eventuali connessioni tecniche o commerciali, licenze).

Struttura organizzativa.

Collocazione nel settore (struttura e dimensioni del mercato, posizioni detenute, concorrenza: situazione attuale, evoluzioni prospettiche, motivazioni delle evoluzioni attese).

Stabilimenti di produzione (ubicazione, superficie coperta, organico a data recente, potenzialità e grado di utilizzo degli impianti, idoneità e conformità alle normative internazionali e nazionali sanitarie e ambientali).

Personale in forza negli ultimi tre esercizi (dirigenti, impiegati, operai).

Vendite in quantità e valore degli ultimi tre esercizi suddivise per prodotto o linee di prodotto.

Incidenza delle esportazioni.

Programmi aziendali (obiettivi commerciali, economici, di produttività: conseguenti investimenti produttivi ed altre iniziative previste a breve termine).

Marchi in possesso e impegni in campagne promozionali.

3) *Descrizione del progetto.*

Breve descrizione del progetto con indicati gli obiettivi, le finalità ed il programma di realizzazione nel tempo.

Viene richiesto di illustrare:

L'attività dell'impresa capofila e delle singole imprese che partecipano al progetto esplicitando gli apporti o le risorse aziendali allocate o finalizzate al progetto.

I punti di forza e peculiarità dell'aggregato verso il sistema competitivo del settore e/o dei singoli segmenti.

Il piano di sviluppo delle vendite per il periodo del programma con indicazioni per ogni anno delle: quantità, tipi, aree geografiche, canali, prezzi medi e politiche di prezzo previste.

Il piano degli investimenti effettuati dalle singole aziende con indicazioni del luogo, il tipo di apparecchiatura, le capacità, il loro costo, le infrastrutture ed il loro costo sia di acquisto esterno che per opere di produzione interna, i costi di installazione o altre spese.

Il piano degli investimenti e spese per singole aziende delle spese di ricerca tecnologica applicata anche di miglioramento, le spese di promozione e pubblicità aziendali e quelle specifiche al marchio del prodotto del gruppo od al suo package. Gli investimenti, le risorse e le spese della commercializzazione e distribuzione dei prodotti.

La descrizione degli accordi di filiera o di cessione con indicate le diverse clausole inerenti gli scambi in tema di programmi dei ritiri, scale di qualità di riferimento dei prodotti ed i valori unitari riferiti ai diversi livelli di qualità. Clausole di salvaguardia degli accordi.

L'esposizione dei piani di alimentazione degli animali e di miglioramento genetico svolti dagli allevamenti partecipanti al progetto.

La scheda riepilogativa dei fabbisogni finanziari del progetto, globali e suddivisi per esercizio.

Il piano di copertura finanziaria del progetto totale e per singola impresa da parte dei soci e della società.

4) *Piano di sviluppo economico, patrimoniale e finanziario articolato.*

Sugli ultimi due esercizi consuntivi e sui tre preventivi, compilati recando le schede allegate alla presente circolare (allegato *D*).

5) *Descrizione dei legami societari e contrattuali delle imprese che partecipano al progetto.*

ALLEGATO *C*

Documentazione da allegare all'istanza di finanziamento:

1) Atto costitutivo e statuto vigente della Società in copia legale.

2) Certificato del tribunale dal quale risultino le cariche sociali ed il possesso da parte della società del pieno e libero esercizio dei propri diritti.

3) Certificato di iscrizione al registro prefettizio (per le cooperative).

4) Copia autenticata dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali con allegate le relazioni accompagnatorie ed i verbali di approvazione.

5) Parere in ordine alla rispondenza delle opere facenti parte del progetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sanitaria, ambientale, urbanistica e di prevenzione incendi.

6) Estratto notarile della delibera del consiglio di amministrazione con cui:

a) viene approvata l'iniziativa specificata nel titolo e nell'importo complessivo;

b) viene approvato il piano finanziario con l'impegno da parte della società di far fronte ad eventuali superi di spesa o minori finanziamenti pubblici;

c) viene assunto l'impegno a non distogliere dal previsto impiego né a cedere o alienare, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione finale, le opere edili ed affini, e di almeno cinque anni i macchinari e le attrezzature;

d) elenco con firma autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale dei contributi pubblici richiesti ed eventualmente incassati dal 1° gennaio 1990.

ALLEGATO D

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA': SOCIETA':	Consuntivi 19	Consuntivi 19..	Preventivi 19..	Preventivi 19..	Preventivi 19..
	ATTIVITA':					
110	Immobilizzazioni lorde	0	0	0	0	0
120	meno – Fondo ammortamento	0	0	0	0	0
130	Immobilizzazioni nette	0	0	0	0	0
140	Immobilizzazioni finanziarie nette	0	0	0	0	0
150	Clienti	0	0	0	0	0
160	meno – riserva per crediti dubbi	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Scorte:					
170	Prodotti finiti	0	0	0	0	0
180	Materie prime	0	0	0	0	0
190	Altre attivita' varie a breve	0	0	0	0	0
200	TOTALE ATTIVITA' GESTIONE OPERATIVA	0	0	0	0	0
	PASSIVITA':					
	Fornitori:					
210	Materie prime e servizi	0	0	0	0	0
211	Impianti	0	0	0	0	0
212	soci per conferimenti	0	0	0	0	0
220	Fondo trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0
230	Totale fondi accantonamento	0	0	0	0	0
240	Passivita' varie a breve	0	0	0	0	0
250	TOTALE PASSIVITA' GESTIONE OPERATIVA	0	0	0	0	0
300	CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE OPERATIVA (200–250)	0	0	0	0	0
310	Mutui ordinari	0	0	0	0	0
320	Mutui agevolati:					
321	– Agevolati MAF	0	0	0	0	0
322	– Agevolati altri	0	0	0	0	0
330	Altri debiti a M/L termine	0	0	0	0	0
340	Banche c/c (attivi) passivi	0	0	0	0	0
350	Utili (perdite) a nuovo	0	0	0	0	0
360	Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0	0	0
370	Capitale sociale	0	0	0	0	0
380	Totale riserve	0	0	0	0	0
390	Contributi:					
391	– Contributi a F.P. MAF	0	0	0	0	0
392	– Contributi a F.P. ALTRI	0	0	0	0	0
400	Prestiti da soci	0	0	0	0	0
410	TOTALE COPERTURA FINANZIARIA (= 300)	0	0	0	0	0

CONTI ECONOMICI

	ATTIVITA': SOCIETA':	Consuntivi				Preventivi					
		19..		19..		19..		19..		19..	
		IMPORTI	%	IMPORTI	%	IMPORTI	%	IMPORTI	%	IMPORTI	%
100	RICAVI DI VENDITA	0		0		0		0		0	
110	Meno: Sconti e abbuoni	0		0		0		0		0	
120	Altri ricavi	0		0		0		0		0	
130	Totale ricavi netti	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%
	COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE:										
140	Materie prime	0		0		0		0		0	
150	Trasporti materie prime	0		0		0		0		0	
160	Spese sanitarie	0		0		0		0		0	
170	Materiale di consumo	0		0		0		0		0	
180	Altri costi variabili	0		0		0		0		0	
190	Totale costi variabili	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	COSTI FISSI DI PRODUZIONE:										
200	Personale	0		0		0		0		0	
210	Ammortamenti	0		0		0		0		0	
220	Altri costi fissi	0		0		0		0		0	
230	Totale costi fissi	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
240	(Incremento) decremento scorte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
250	TOTALE COSTO DI PRODUZIONE	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
260	MARGINE LORDO INDUSTRIALE	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	SPESE COMMERCIALI:										
270	Personale	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
280	Trasporti	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
290	Provvigioni	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
300	Altre	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
310	Totale spese commerciali	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE:										
320	Personale	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
330	Ammortamenti	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
340	Altre	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
350	Totale spese generali	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
360	Utile (perdita) operativa	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
370	Oneri (proventi) finanziari netti	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
380	Oneri (proventi) diversi netti	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
390	Utile (perdita) prima delle imposte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
400	Imposte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
410	Utile (perdita) netta	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

CONTI ECONOMICI DI STABILIMENTO

	ATTIVITA': SOCIETA': STABILIMENTO:	Consuntivi				Preventivi					
		19..		19..		19.		19..		19.	
		IMPORTI	%	IMPORTI	%	IMPORTI	%	IMPORTI	%	IMPORTI	%
100	RICAVI DI VENDITA	0		0		0		0		0	
110	Meno: Sconti e abbuoni	0		0		0		0		0	
120	Altri ricavi	0		0		0		0		0	
130	Totale ricavi netti	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%
	COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE:										
140	Materie prime	0		0		0		0		0	
150	Trasporti materie prime	0		0		0		0		0	
160	Spese sanitarie	0		0		0		0		0	
170	Materiale di consumo	0		0		0		0		0	
180	Altri costi variabili	0		0		0		0		0	
190	Totale costi variabili	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	COSTI FISSI DI PRODUZIONE:										
200	Personale	0		0		0		0		0	
210	Ammortamenti	0		0		0		0		0	
220	Altri costi fissi	0		0		0		0		0	
230	Totale costi fissi	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
240	(Incremento) decremento scorte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
250	TOTALE COSTO DI PRODUZIONE	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
260	MARGINE DI STABILIMENTO	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE E FISSO

ATTIVITA':		Consuntivi		Preventivi		
SOCIETA':		19..	19..	19..	19..	19..
	ATTIVITA' CORRENTI (non finanziarie):					
100	Crediti connerciali netti					
110	Altri crediti e altre attivita' a breve					
120	Totale attivita' correnti (100+110)					
	PASSIVITA' CORRENTI (non finanziarie):					
130	Debiti commerciali					
140	Altri debiti e altre passivita' a breve					
150	Totale passivita' correnti (130+140)					
160	Totale (120-150)					
170	SCORTE					
180	Capitale circolante lordo (160+170)					
190	Crediti (debiti) finanziari a breve					
200	Capitale circolante netto (180+190)					
	ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:					
210	Immobilizzazioni tecniche nette					
220	Immobilizzazioni finanziarie nette					
230	Totale attivita' immobilizzate (210+220)					
240	Passivita' a medio e lungo termine					
250	Capitale fisso (230-240)					
260	PATRIMONIO NETTO (200+250)					

FLUSSO DEI FONDI

	ATTIVITA': SOCIETA':	Consuntivi		Preventivi		
		19.	19..	19.	19..	19.
	FONTI:					
100	Autofinanziamento					
110	Versamento capitale sociale					
120	Erogazione mutui					
130	Erogazione contributi a fondo perduto					
140	Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari a breve					
150	Aumento prestiti da soci					
160	Totale (100+110+120+130+140+150)					
	IMPIEGHI:					
170	Incrementi delle immobilizzazioni tecniche					
180	Incrementi delle immobilizzazioni finanziarie					
190	Rimborso mutui					
200	Incrementi (decrementi) del capitale cicoante lordo					
210	Rimborso prestiti da soci					
220	Totale (170+180+190+200+210)					

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

ATTIVITA': SOCIETA':		Consuntivi		Preventivi		
		19.	19..	19.	19..	19.
100	Capitale sociale					
110	Meno– quote sottoscritte e non versate					
120	Capitale versato (100–110)					
130	Riserve (dettagliare):					
140	Totale					
150	Contributi a fondo perduto (151+152):					
151	MAF					
152	Altri					
160	Patrimonio netto (120+140+150)					

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI

ATTIVITA': SOCIETA':		Consuntivi		Preventivi		
		19..	19..	19..	19..	19..
100	Terreni					
110	Impianti generici					
120	Impianti specifici					
130	Macchinari					
140	Attrezzature					
150	Mobili e macchine d'ufficio					
160	Totale (100+110+120+130+140+150)					
	Beni immateriali:					
171	Marchio					
172						
173						
174						
175	Totale (171+172+173+174)					

DATI ECONOMICO FINANZIARI

	ATTIVITA' SOCIETA	Consuntivi		Preventivi		
		19..	19.	19.	19..	19..
100	GIORNI MEDI DI GIACENZA					
101	Magazzino materie prime					
110	ESPOSIZIONE MEDIA DEI GIORNI					
111	Clienti					
112	Soci conferenti					
113	Fornitori					
114	Materie prime					
115	Beni di investimento					
120	TASSI DI INTERESSE					
121	Bancari medi passivi					
122	Bancari medi attivi					
123	Mutui					
124	Altri debiti a medio e lungo termine					

DATI FISICO – ECONOMICI

ATTIVITA' SOCIETA'		Consuntivi		Preventivi		
		19..	19..	19..	19..	19..
100	Prezzo di vendita (Lire/q.le)					
110	Costo di acquisto (Lire/q.le)					
120	Quintali acquistati					
130	Quintali venduti					

PERSONALE

ATTIVITÀ: TRASFORMAZIONE SOCIETÀ: STABILIMENTO:		Consuntivi		Preventivi		
		19..	19..	19..	19..	19..
	PRODUZIONE:					
110	DIRIGENTI					
111	Numero					
112	Costo medio annuo (Lire milioni)					
120	IMPIEGATI					
121	Numero					
123	Costo medio annuo (Lire milioni)					
130	OPERAI					
131	Numero					
132	Costo medio annuo (Lire milioni)					
	COMMERCIALE:					
140	DIRIGENTI					
141	Numero					
142	Costo medio annuo (Lire milioni)					
150	IMPIEGATI					
151	Numero					
152	Costo medio annuo (Lire milioni)					
	AMMINISTRATIVO E GENERALE:					
160	DIRIGENTI					
161	Numero					
162	Costo medio annuo (Lire milioni)					
170	IMPIEGATI					
171	Numero					
172	Costo medio annuo (Lire milioni)					

91A4487

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 192

Corso dei cambi del 2 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1242.200	1242.200	1242.300	1242.200	1242.200	1242,200	1242.530	1242.200	1242,200	1242,200
E.C.U.	1531,400	1531.400	1532 —	1531.400	1531,400	1531,400	1531,440	1531,400	1531,400	1531,400
Marco tedesco	748,220	748.220	748,600	748.220	748.220	748.220	748,190	748.220	748,220	748.220
Franco francese	219,560	219.560	220.100	219.560	219,560	219.560	219,580	219,560	219.560	219,560
Lira sterlina	2178,470	2178.470	2180 —	2178,470	2178,470	2178,470	2178.690	2178,470	2178.470	2178.250
Fiorino olandese	663.780	663.780	664 —	663,780	663,780	663.780	663,830	663,780	663.780	663,780
Franco belga	36,306	36.306	36.300	36.306	36.306	36,306	36.308	36.306	36.306	36.300
Peseta spagnola	11.820	11,820	11,870	11.820	11,820	11,820	11.820	11,820	11.820	11.820
Corona danese	193.850	193.850	193.75	193.850	193.850	193,850	193.900	193.850	193,850	193.850
Lira irlandese	2000.500	2000.500	2000 —	2000.500	2000.500	2000.500	2000.500	2000,500	2000,500	—
Dracma greca	6,713	6.713	6,720	6,713	6,713	6,713	6,717	6,713	6,713	—
Escudo portoghese	8.694	8.694	8,690	8.694	8,694	8,694	8,690	8.694	8.694	8,690
Dollaro canadese	1098.600	1098.600	1099 —	1098,600	1098.600	1098.600	1098,550	1098.600	1098,600	1098.600
Yen giapponese	9.384	9.384	9.390	9,384	9.384	9,384	9.384	9.384	9.384	9.380
Franco svizzero	856.210	856.210	856.500	856.210	856.210	856.210	856,500	856.210	856.210	856.210
Scellino austriaco	106.311	106.311	106,300	106,311	106,311	106,311	106,300	106,311	106.311	106.310
Corona norvegese	191.190	191.190	191 —	191.190	191.190	191.190	191,220	191.190	191,190	191.190
Corona svedese	205,190	205.190	205.500	205,190	205,190	205,190	205,120	205.190	205,190	205.190
Marco finlandese	307,480	307,480	307,500	307,480	307,480	307,480	307,270	307,480	307,480	—
Dollaro australiano	994.600	994,600	995,500	994,600	994.600	994,600	994,750	994,600	994,600	994,600

Media dei titoli del 2 ottobre 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.075
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86.225
» » » 21- 4-1987/94	85.950
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,175
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100,150
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100.125
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100.175
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100.225
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100.225
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100.250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100.200
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100.175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100.225
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100.150
» » » 10.25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.475
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99,125
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102.300
» » » TR 2.5% 1983/93	95.500
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,970
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100.050
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,575
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100.175
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,970
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,550
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,625
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,800
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,750
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,525
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,125
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,825
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,325
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,575
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,675
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,750
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,400
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,375
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,300
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,875
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,325
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,125
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,970
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,025
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,225
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,300
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,275
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,970
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,125
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,500

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,875
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,400
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,200
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,150
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,800
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,250
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,400
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,970
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,020
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	98,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,350
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,375
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	99,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,400
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,950

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,750
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,175
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,375
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,125
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,575
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,970
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,425
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,525
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,970
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	92,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,825
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,150
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,850
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,750
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	98,925
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,925
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,175
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M02101

N. 193

Corso dei cambi del 3 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243.050	1243.050	1242.800	1243.050	1243.050	1243.050	1242.530	1243.050	1243.050	1243.050
E.C.U.	1531,950	1531.950	1532.500	1531.950	1531.950	1531.950	1532.150	1531.950	1531,950	1531.950
Marco tedesco	748.100	748.100	748 —	748.100	748.100	748.100	748.120	748.100	748.100	748.100
Franco francese	219.560	219.560	219.500	219.560	219.560	219.560	219.540	219.560	219.560	219.550
Lira sterlina	2180,350	2180.350	2182.500	2180.350	2180.350	2180.350	2180.330	2180.350	2180.350	2180.350
Fiorino olandese	663,760	663.760	663.800	663.760	663.760	663.760	663.770	663.760	663,760	663,750
Franco belga	36.308	36.308	36,300	36.308	36.308	36.308	36.303	36.308	36.308	36.300
Peseta spagnola	11,790	11,790	11,800	11.790	11.790	11,790	11.792	11.790	11.790	11.780
Corona danese	193,830	193.830	194 —	193.830	193.830	193.830	193.820	193.830	193.830	193.830
Lira irlandese	2000.500	2000.500	2000 —	2000.500	2000.500	2000.500	2000 —	2000.500	2000.500	—
Dracma greca	6.713	6.713	6.720	6.713	6.713	6.713	6.712	6.713	6.713	
Escudo portoghese	8.693	8.693	8.700	8.693	8.693	8.693	8.696	8.693	8.693	8.690
Dollaro canadese	1097.600	1097.600	1099 —	1097.600	1097.600	1097.600	1097.700	1097,600	1097,600	1097,600
Yen giapponese	9.488	9,488	9.520	9.488	9.488	9.488	9.487	9.488	9.488	9.480
Franco svizzero	855,210	855.210	855 —	855.210	855.210	855.210	855.350	855.210	855.210	855.210
Scellino austriaco	106.320	106.320	106,400	106.320	106.320	106.320	106.323	106.320	106.320	106.330
Corona norvegese	191,210	191.210	191,250	191.210	191.210	191,210	191.210	191.210	191.210	191.200
Corona svedese	205.250	205,250	205,500	205.250	205.250	205.250	205.210	205.250	205.250	205.250
Marco finlandese	307.120	307,120	307 —	307.120	307.120	307.120	307.280	307.120	307.120	—
Dollaro australiano	989.500	989.500	990 —	989.500	989.500	989.500	989.400	989.500	989.500	989.500

Media dei titoli del 3 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.075
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99.275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86.250
» » » 21- 4-1987/94	86.250
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100.200
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100.200
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100.250
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100,125
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100.275
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100.200
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100.225
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100,175
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100.175
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100.200
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100,175
» » » 10.25% 1-12-1988/96	97,850
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.500
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99.450
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2.5% 1983/93	97,500
» » » Ind. 1-11-1984/91	100,025
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,550
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100.225
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99.970
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100.300
» » » »	1- 5-1988/93	100.475
» » » »	1- 6-1988/93	100.450
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100.275
» » » »	17- 7-1986/93	99,600
» » » »	1- 8-1988/93	100.275
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	99,775
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18 11 1987/93	99,850
» » » »	19-12-1986/93	100,250
» » » »	1- 1-1989/94	101,070
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100.250
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,825
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,750
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99.350
» » » »	1- 4-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	98,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1990/95	99,425
» » » »	1- 8-1985/95	98,870
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,450
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99.450
» » » »	1-11-1990/95	99.550
» » » »	1-12-1985/95	99,350
» » » »	1-12-1990/95	99,625
» » » »	1- 1-1986/96	99,375
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,875
» » » »	1- 1-1991/96	99,450
» » » »	1- 2-1986/96	99,575
» » » »	1- 2-1991/96	99.150
» » » »	1- 3-1986/96	99,800
» » » »	1- 4-1986/96	99,970
» » » »	1- 5-1986/96	99.850
» » » »	1- 6-1986/96	99,675
» » » »	1- 7-1986/96	98,850
» » » »	1- 8-1986/96	98,750
» » » »	1- 9-1986/96	99,050
» » » »	1-10-1986/96	98,325
» » » »	1-11-1986/96	98,400
» » » »	1-12-1986/96	98,250
» » » »	1- 1-1987/97	98,350
» » » »	1- 2-1987/97	98,350
» » » »	18- 2-1987/97	98,375
» » » »	1- 3-1987/97	98,600
» » » »	1- 4-1987/97	98,775
» » » »	1- 5-1987/97	98,970
» » » »	1- 6-1987/97	98,550
» » » »	1- 7-1987/97	97,900
» » » »	1- 8-1987/97	98,950
» » » »	1- 9-1987/97	98,375
» » » »	1- 3-1991/98	99,275
» » » »	1- 4-1991/98	98.525

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	97,800
» » »	11,50%	21-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,225
» » »	12.50%	17- 3-1992	99,970
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,100
» » »	11.00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,150
» » »	12.50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,100
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,425
» » »	11.50%	1- 8-1992	99,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,350
» » »	12.50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,050
» » »	12,50%	1-10-1993	100,225
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	99,875
» » »	12.50%	1-12-1993	99,850
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	99,970
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,900
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,400
» » »	12.50%	1-11 1990/97	99.375
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	99,400
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	99,375
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	99,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98.425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98.275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100.175
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99.025
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96.970
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96.175
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	97.970
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95.675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,750
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	97.325
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	94.125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99.075
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93.650
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	100.850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101.650
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	100,850
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	102.650
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	104.350
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	109.750
» » » »	24- 5-1989/95	9.90%	99,025
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	104.725
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104.525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M03101

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla regione Umbria ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1989, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 359, adottato sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Umbria è stata autorizzata ad accettare il legato disposto con testamento olografo dalla prof.ssa Adriana Trotta, pubblicato il 18 giugno 1986 con atto a rogito del notaio Francesco Durante di Perugia n. 47734/20204 di repertorio, costituito da un appartamento in Perugia, via del Verzaro n. 35, primo piano, di vani 6,5, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2535, foglio 234, part. 457 sub/4.

91A4462

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Estinzione della fondazione «Roberto Bassi», in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1991, registro n. 10 Università, foglio n. 345, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, viene dichiarata estinta la fondazione «Roberto Bassi» di Torino, ed il relativo patrimonio residuo devoluto ai servizi generali della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino.

91A4463

Autorizzazione all'istituto «G. Toniolo» di studi superiori ad accettare alcune donazioni

Con decreto 6 maggio 1991 del prefetto di Milano l'istituto «G. Toniolo» di studi superiori è stato autorizzato ad accettare la donazione di lire 60 milioni disposta in suo favore dalla sig.na G. I. Gabrielli.

Con decreto 24 settembre 1991 del prefetto di Milano l'istituto «G. Toniolo» di studi superiori è stato autorizzato ad accettare la donazione di lire 100 milioni disposta in suo favore dal dott. Giovanni Goldaniga.

91A4464

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi industriali aeronautici di alcune società ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 30 maggio 1991, ha ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808:

1) per un importo di lire 16.547 milioni, le attività previste nel corso del 1991 dalla società Fiat Avio S.p.a. finalizzate alla realizzazione — nel quadro del Consorzio International Aero Engines — del programma relativo allo sviluppo delle versioni derivate A5/D5 del motore V2500;

2) per un importo di lire 52.274 milioni, le attività previste per il biennio 1990-1991 per la realizzazione del programma della Aermacchi S.p.a. — in collaborazione con la società tedesca Dornier del gruppo Dasa — relativo al velivolo D0328;

3) per un importo di lire 33.077 milioni, le attività previste nel corso del 1991 dalla società Alenia per la realizzazione — assieme alla società francese Aerospatiale — del programma relativo al velivolo da trasporto ATR-72.

91A4465

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 3522 del 2 maggio 1991 sono state autorizzate nuove etichette dell'acqua minerale «Lete» in comune di Pratella (Caserta), di cui è titolare la Lete acqua minerale S.r.l.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 3999 dell'11 maggio 1991 sono state autorizzate le etichette dell'acqua minerale «S. Donato» in comune di Napoli, di cui è titolare la Società acque minerali S. Donato di Vincenzo ed Enrico Panico S.a.s., con le analisi chimico-fisiche e batteriologiche aggiornate.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 4000 dell'11 maggio 1991 sono state autorizzate le etichette dell'acqua minerale «Prata» in comune di Pratella (Caserta), di cui è titolare la Lete acqua minerale S.r.l.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 4277 del 18 maggio 1991 sono state autorizzate le etichette dell'acqua minerale «Don Carlo» in comune di Contursi Terme, di cui è titolare la Nocera Umbra Sud S.p.a., con le analisi chimico-fisiche e batteriologiche aggiornate.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 4643 del 23 maggio 1991 la ditta Paolo e Ortensio Giliberti, con sede in Salerno, è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Irno» in contenitori Pet.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 7617 del 16 luglio 1991 sono state autorizzate le etichette dell'acqua minerale naturale «Faito» in Castellammare di Stabia, di cui è titolare la Faito sorgenti minerali S.p.a., aggiornate con le nuove analisi.

91A4466

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200